SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 maggio 2005**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE LOMBARDIA

Interventi urgenti e indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano a seguito dell'evento del 18 aprile 2002 - Palazzo Pirelli - ex ordinanze ministeriali n. 3219 del 7 giugno 2002 e n. 3288 del 27 maggio 2003.

05A03472

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Priolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei propri componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di cinque consiglieri, non surrogati per esaurimento dell'unica lista di appartenenza, il consiglio comunale si è ridotto a undici componenti trovandosi nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio *plenum*.

Le successive dimissioni di quattro consiglieri, presentate personalmente il giorno 11 aprile 2005, hanno causato il conseguente depauperamento dell'organo consiliare, determinando l'ipotesi dissolutoria del predetto organo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10282/2005/Area II dell'11 aprile 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Priolo.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A05168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Tavernerio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Tavernerio (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Fabio Rossini;

Considerato che, in data 29 marzo 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tavernerio (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Conforto Galli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tavernerio (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabio Rossini.

Il citato amministratore, in data 29 marzo 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tavernerio (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Corrado Conforto Galli.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A05169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 204 giorni (2ª tranche).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 56.955 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio 2005 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro, durata residua duecentoquattro giorni, con godimento 29 aprile 2005 e scadenza 21 dicembre 2005, di cui al proprio decreto ministeriale del 20 aprile 2005 n. 41479, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 maggio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A05363

DECRETO 23 maggio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 56.955 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 183 giorni con scadenza 30 novembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 maggio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A05364

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bondarzewska Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bondarzewska Anna, chiede il riconoscimento del titolo di «Tecnica elektroradiologii» conseguito in Polonia, al fine dell'esercizio professionale di tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 4 novembre 2004;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 2004, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 2004, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 aprile 2005 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Bondarzewska Anna è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Tecnica elektroradiologii» conseguito in Polonia nell'anno 1987 presso l'Istituto Paramedico professionale di Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Bondarzewska Anna nata a Wroclaw (Polonia) il 6 luglio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica (decreto ministeriale n. 746/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05149

DECRETO 11 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Destreza Gregorio Sanchez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Destreza Gregorio Sanchez ha chiesto il riconoscimento del titolo di associate in radiologic tecnology conseguito nelle Filippine ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 giugno 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 aprile 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale il sig. Destreza Gregorio Sanchez è risultato idoneo;

Rilevata la sussitenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di associate in radiologic tecnology conseguito nell'anno 1985 presso il College Emilio Aguinaldo di Tuy - Batangas (Filippine) al sig. Destreza Gregorio Sanchez, nato a Tuy - Batangas (Filippine) il 17 novembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il sig. Destreza Gregorio Sanchez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05121

DECRETO 11 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Caballero Lopez Juana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/1951, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Caballero Lopez Juana, chiede il riconoscimento del titolo di «Técnico Especialista en Medicina Nuclear» conseguito in Spagna, al fine dell'esercizio professionale di Tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la sussitenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 4 novembre 2004;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 2004, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 2004, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 aprile 2005 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Caballero Lopez Juana è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Técnico Especialista en Medicina Nuclear» conseguito in Spagna nell'anno 1993 presso l'«Istituto di formazione professionale - San Alvaro» di Cordova (Spagna) dalla sig.ra Caballero Lopez Juana nata a Rute (Spagna) il 20 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professione di tecnico sanitario di radiologia medica (decreto ministeriale n. 746/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05150

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 marzo 2005.

Aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2004, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva, nonché al personale equiparato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva ed in particolare l'art. 1, comma 2, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto l'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 1997, al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le paghe nette giornaliere determinate ai sensi della citata legge n. 342/1986;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Visto l'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, che attribuisce al personale volontario in ferma annuale una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata di un assegno mensile pari al 50% della paga corrisposta ai volontari in ferma breve;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante norme di attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, che riconosce ai giovani ammessi a prestare il servizio civile un assegno, pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale, di cui al citato art. 2, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 110 del 1999;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento per il periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2005 delle paghe nette giornaliere spettanti al personale suindicato;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nel prevedere la sospensione anticipata della leva al 1° gennaio 2005, stabilisce, nei confronti dei soggetti nati entro il 1985, in chiamata di leva fino al 31 dicembre 2004, l'obbligo di compiere il servizio di leva nella durata stabilita dalle disposizioni vigenti, con la conseguenza che detto servizio, per una parte dei chiamati alle armi nel 2004, verrà completato nell'anno successivo;

Considerato che il tasso di inflazione programmato per l'anno 2004 è pari all'1,7%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342, e successivamente aggiornate, da ultimo, con decreto interministeriale 24 dicembre 2003, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2004, nelle seguenti misure:

a) soldato, comune di 2ª classe, aviere, allievo vigile del fuoco ausiliario e vigile del fuoco ausiliario, allievo ausiliario dei Corpi di polizia e obiettore di coscienza: € 3,21;

b) caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto, ausiliario dei Corpi di polizia: € 3,52;

c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: € 3,85.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in € 495.129,00 per l'anno 2004 ed in € 982.186,00 per l'anno 2005 si provvede:

a) quanto a € 209.552,08 per l'anno 2004 e € 415.687,55 per l'anno 2005, a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio 4191 (U.P.B. 4.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa Esercito per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

b) quanto a € 21.791,12 per l'anno 2004 e € 43.226,95 per l'anno 2005 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 4311 (U.P.B. 5.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa Marina per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

c) quanto a € 23.603,52 per l'anno 2004 e € 46.822,20 per l'anno 2005, a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 4461 (U.P.B. 6.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa Aeronautica per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

d) quanto a € 138.000,00 per l'anno 2004 e € 273.750,00 per l'anno 2005 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 228 (U.P.B. 1.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

e) quanto a € 12.953,60 per l'anno 2004 e € 25.696,00 per l'anno 2005, a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2583 (U.P.B. 6.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

f) quanto a € 68.159,12 per l'anno 2004 e € 135.206,95 per l'anno 2005 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 4800 (U.P.B. 7.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa Carabinieri per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

g) quanto a € 8.335,20 per l'anno 2004 e € 16.534,50 per l'anno 2005 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1807 (U.P.B. 3.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

h) quanto a € 8.451,12 per l'anno 2004 in € 16.764,45 per l'anno 2005 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2501 (U.P.B. 5.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

i) quanto a € 2.695,60 per l'anno 2004 e € 5.347,25 per l'anno 2005 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1601 (U.P.B. 4.1.1.0.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

l) quanto a € 1.587,92 per l'anno 2004 e € 3.149,95 per l'anno 2005 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 4201 (U.P.B. 7.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A05285

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 marzo 2005.

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività sociale, in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO
E LE FORMAZIONI SOCIALI

Visto l'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, contenente, tra l'altro, interventi a sostegno del volontariato;

Visto il decreto ministeriale n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 26 ottobre 2001, n. 250 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al predetto art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto il decreto in data 1º luglio 2004 registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004, registro n. 5, foglio n. 115, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha ripartito il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2004;

Considerato che detta ripartizione ha dotato, per l'esercizio finanziario 2004, il pertinente capitolo di bilancio n. 5244 ex 1833 di una disponibilità pari a euro 2.000.000,00;

Visto il decreto direttoriale del 23 dicembre 2004, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 11 gennaio 2005, n. 10967, clausola n. 01, con il quale è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 a favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, secondo le disposizioni di cui al decreto n. 388 del 2001;

Premesso che i competenti uffici, dopo una richiesta di riesame da parte di alcune organizzazioni di volontariato, hanno proceduto alla riammissione delle omande di contributo delle stesse, denominate: «Confederazione nazionale misericordie d'Italia (FI)», «Associazione pubblica assistenza volontari soccorso Onlus (FG)», «Associazione volontari ambulanza e protezione civile (BL)», «Associazione club amici del cuore (TV)», riconoscendo, relativamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, i contributi per gli importi specificati a fianco di ciascuna delle seguenti organizzazioni: «Confederazione nazionale misericordie d'Italia» anno 2003 - euro 13.445,26 (donazioni); «Associazione pubblica assistenza volontari soccorso Onlus» anno 2003 - euro 21.962,76 (ambulanze); «Associazione volontari ambulanza e protezione civile (BL)» anno 2002 - euro 14.867,45 (ambulanze); «Associazione club amici del cuore (TV)» anno 2002 - euro 6.726,60 (donazioni), per un ammontare complessivo di euro 57.002,07;

Considerato che la somma da ripartire fra le associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale per gli acquisti per l'anno 2004 corrisponde, conseguentemente, a euro 1.942.997,93;

Rilevato che sono state dichiarate ammissibili complessivamente per l'anno 2004 richieste di contributo per euro 24.757.050,30;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 2001, il quale prevede che le risorse finanziarie annualmente destinate all'attività istituzionale delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono ripartite per gli esercizi 2001 e successivi nella misura dell'80% per l'acquisto di autoambulanze, nella misura del 15% per l'acquisto di beni strumentali e nella restante misura del 5% per l'acquisto, da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 2001, il quale prevede che il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili;

Rilevato che, sulla base delle domande di contributo dichiarate ammissibili, i competenti uffici della direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali hanno provveduto a determinare le percentuali del prezzo dei beni acquistati ammessi al rimborso nella misura del 34,614482% per le autoambulanze, nella misura dell'1,527984% per i beni strumentali e dell'8,148034% per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 2001, il quale prevede che la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, spettante alle associazioni delle province autonome di Trento e Bolzano e ripartita secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, venga attribuita direttamente alle predette province, che provvedono all'erogazione dei contributi in favore dei beneficiari;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 2001, il quale prevede che la comunicazione dell'esito dell'esame delle domande venga data con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali contenente l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, che modifica la struttura organizzativa del Ministero, eliminando la suddivisione in Dipartimenti ed individuando come strutture di primo livello del Ministero direttamente le direzioni generali;

Visto l'art. 5 del decreto interministeriale del 3 febbraio 2004, annotato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al n. 218, in data 5 febbraio 2004, con il quale si è provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie sui capitoli dell'unità previsionale di base del Centro di responsabilità «Politiche sociali e previdenziali»;

Visto il contratto individuale del 28 dicembre 2004, con il quale è stato conferito all'ing. Mariano Martone l'incarico di livello dirigenziale generale della direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

Visto infine, il decreto ministeriale del 13 gennaio 2005 registrato in data 20 gennaio 2005 al n. 88 dall'Ufficio centrale del bilancio, col quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali assegna agli uffici dirigenziali di livello generale le risorse umane e finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

Alle organizzazioni di volontariato «Confederazione nazionale misericordie d'Italia (FI)», «Associazione pubblica assistenza volontari soccorso Onlus (FG)», «Associazione volontari ambulanza e protezione civile (BL)», «Associazione club amici del cuore (TV)», come in premessa indicati sono riconosciuti, attribuiti ed autorizzati i contributi di seguito riportati: «Confederazione nazionale misericordie d'Italia» euro 13.445,26 (donazioni); «Associazione pubblica assistenza volontari soccorso Onlus» euro 21.962,76 (ambulanze); «Associazione volontari ambulanza e protezione civile» euro 14.867,45 (ambulanze); «Associazione club amici del cuore» euro 6.726,60 (donazioni).

Art. 2.

Nell'ambito della restante quota pari a euro 1.942.997,93 del capitolo 5244 ex 1833, U.P.B. 15.1.2.3. - Fondo per il volontariato, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinata alla concessione di contributi per gli acquisti, effettuati nell'anno 2004, di autoambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche; sono dichiarati ammissibili e, quindi autorizzate, le richieste di contributo presentate dalle associazioni di volontariato ed Onlus, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 agosto 2001, n. 388, sono attribuite, e quindi autorizzate, alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ottenute sommando le quote percentuali assegnate alle associazioni delle rispettive province, come risultanti dall'allegato 1, onde consentire alle medesime l'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il direttore generale: MARTONE

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 257

ALLEGATO

AMBULANZE - ANNO 2004			
	Regione	**Nome Organizzazione**	**Importo concesso euro**
1	BASILICATA	A.MI.C.A.-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI (PZ)	€ 9.345,91
2	CALABRIA	L.A.DO.S. LOCRIDE ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE (RC)	€ 3.209,55
3	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA ONLUS (SA)	€ 3.461,45
4	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PUNTO ONLUS BARONISSI (SA)	€ 5.192,17
5	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS (SA)	€ 14.780,38
6	CAMPANIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRUMO NEVANO (NA)	€ 2.596,09
7	CAMPANIA	CROCE ROSA ISCHIA SOCCORSO (NA)	€ 10.744,93
8	CAMPANIA	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA (AV)	€ 6.230,61
9	CAMPANIA	VO.P.I. VOLONTARI PRONTO INTERVENTO (SA)	€ 8.722,85
10	EMILIA ROMAGNA	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE BIANCA ONLUS (RE)	€ 4.448,93
11	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE ONLUS PUBBLICA ASSISTENZA DI FIDENZA (PR)	€ 10.549,45
12	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE ITALIA (BO)	€ 23.310,19
13	EMILIA ROMAGNA	COOPERATIVA SOCIALE CROCE AZZURRA A RESPONSABILITA' LIMITATA (BO)	€ 39.325,08
14	FRIULI VENEZIA GIULIA	CROCE D'EUROPA-TRIESTE UNITA' DI SOCCORSO PER L'EMERGENZA SANITARIA, PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA (TS)	€ 2.994,25
15	LIGURIA	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS (GE)	€ 5.888,62
16	LIGURIA	P.A. CROCE AZZURRA DI FEGINO (GE)	€ 109,15
17	LIGURIA	P.A. CROCE VERDE PRAESE - (GE)	€ 3.626,58
18	LIGURIA	P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO (GE)	€ 29.286,74
19	LIGURIA	P.A.M. PUBBLICA ASSISTENZA MOLASSANA (GE)	€ 7.194,83
20	LIGURIA	P.A.VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI LEVANTE (GE)	€ 12.956,12
21	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (SP)	€ 8.480,55
22	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA S.DESIDERIO (GE)	€ 8.062,57
23	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU (IM)	€ 4.569,11
24	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE CELESTE GENOVESE S. BENIGNO O.N.L.U.S. (GE)	€ 1.536,86
25	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA RIVAROLESE (GE)	€ 2.769,16
26	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE (GE)	€ 5.197,02
27	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO S. ANNA (GE)	€ 5.465,28
28	LOMBARDIA	A.V.P.A. CROCE SAN CARLO (MI)	€ 12.322,76
29	LOMBARDIA	ASS. VOL. P.A. CROCE LA SAMARITANA MILANO (MI)	€ 2.162,39
30	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME NEL FUTURO (VA)	€ 3.049,61
31	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CITTA' DI ALBINO ONLUS (BG)	€ 9.932,33
32	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI VIMERCATE (MI)	€ 3.807,59
33	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU (MI)	€ 12.661,28
34	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE MARIA BAMBINA (MI)	€ 20.431,38

35	LOMBARDIA	COOPERATIVA SOCIALE PRONTO ASSISTENZA (LO)	€ 3.720,93
36	LOMBARDIA	CORSICO SOCCORSO ONLUS (MI)	€ 21.205,42
37	LOMBARDIA	CROCE AMBROSIANA (MI)	€ 33.632,24
38	LOMBARDIA	CROCE BIANCA MILANO ONLUS (MI)	€ 4.311,04
39	LOMBARDIA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA III CENTRO DI MOBILITAZIONE (MI)	€ 6.680,60
40	LOMBARDIA	CROCE VERDE BRIXIA (BS)	€ 8.043,72
41	LOMBARDIA	P.A. S.O.S. DELLA LOMBARDIA (VA)	€ 50.330,66
42	LOMBARDIA	P.A.ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E ASSISTENZA (MI)	€ 23.987,84
43	LOMBARDIA	PROTEZIONE CIVILE GUIDIZZOLO (MN)	€ 15.100,50
44	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PIOLTELLO (MI)	€ 3.124,51
45	LOMBARDIA	S.O.S LAMBRATE ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA (MI)	€ 11.312,33
46	LOMBARDIA	SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (SO)	€ 4.204,03
47	LOMBARDIA	VOLONTARI AMBULANZA ASS. NAZ. CARABINIERI (A.N.C.) VOBARNO (BS)	€ 1.384,58
48	MARCHE	A.V.P.S.A. ONLUS CROCE GIALLA FALCONARA (AN)	€ 2.650,47
49	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ARCOBALENO (AP)	€ 8.695,41
50	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO DI P.A. SEZIONE AVIS-MONTE S. PIETRANGELI (AP)	€ 7.013,59
51	MARCHE	CROCE VERDE P.A. ONLUS ASCOLI PICENO (AP)	€ 10.903,97
52	MARCHE	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ONLUS (MC)	€ 11.349,71
53	MARCHE	VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA CROCE AZZURRA (AP)	€ 22.845,56
54	MOLISE	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITATTIVA ONLUS (CB)	€ 10.556,03
55	PIEMONTE	A.P.A. CROCE VERDE CASALE (AL)	€ 44.781,94
56	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TORINO (TO)	€ 976,13
57	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI DOGLIANI (CN)	€ 4.846,03
58	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BIELLESE (BI)	€ 4.741,15
59	PIEMONTE	CROCE COSTANTINIANA ONLUS (NO)	€ 12.184,26
60	PIEMONTE	P.A. CROCE BIANCA ORBASSANO (TO)	€ 16.614,95
61	PIEMONTE	VOLONTARI DEL SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA CUSIO SUD OVEST (NO)	€ 5.649,08
62	PUGLIA	ASSOCIAZIONE RADIO CB HELP 27 SER GINOSA (TA)	€ 32.082,49
63	PUGLIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO EMERGENZA RADIO-AVSER BARLETTA (BA)	€ 2.215,33
64	PUGLIA	C.I.R. CENTRO INTERVENTO RADIO (LE)	€ 4.678,13
65	PUGLIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCERA (FG)	€ 43.203,54
66	PUGLIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ORTA NOVA (FG)	€ 50.302,93
67	PUGLIA	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ANDRIA (BA)	€ 10.037,35
68	PUGLIA	ONLUS PUBBLICA ASSISTENZA SERVEGLIE (LE)	€ 15.383,42
69	PUGLIA	OPERATORI EMERGENZA RADIO (BA)	€ 37.271,76
70	PUGLIA	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO T.U.R.- 27 (TROIA UNIONE RADIO - 27) (FG)	€ 15.784,20
71	PUGLIA	PROTEZIONE CIVILE VIVI BENE (LE)	€ 415,37

72	PUGLIA	PUBBLICA ASSISTENZA EMERGENZA RADIO CERIGNOLA (FG)	€ 5.441,78
73	SARDEGNA	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO NARCAO(CA)	€ 19.937,94
74	SICILIA	ASS. DI VOLONTARIATO VITTORIA COLONNA ONLUS VITTORIA (RG)	€ 13.980,57
75	SICILIA	ASSOCIAZIONE AMBULANZE ONLUS PADRE PIO CAPO D'ORLANDO (ME)	€ 23.468,62
76	SICILIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVOLA (SR)	€ 7.961,33
77	SICILIA	CROCE VERDE EUROPA ONLUS (CT)	€ 5.858,25
78	SICILIA	P.A. SICILIA EMERGENZA ONLUS (EN)	€ 11.658,16
79	TOSCANA	A.V.S. FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ONLUS (FI)	€ 30.584,56
80	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)	€ 5.830,89
81	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI UZZANO (PT)	€ 8.410,98
82	TOSCANA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CARRARA E SEZIONI (MS)	€ 4.653,86
83	TOSCANA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA TORRITA DI SIENA ONLUS (SI)	€ 4.418,75
84	TOSCANA	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA (LI)	€ 6.314,98
85	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASTELNUOVODI VAL DI CECINA (PI)	€ 10.358,71
86	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO SESTO FIORENTINO (FI)	€ 17.307,24
87	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI VIAREGGIO (FRAZ. DI TORRE DEL LAGO PUCCINI) LUCCA	€ 2.533,16
88	TOSCANA	CROCE AZZURRA "LIVORNO AIUTA" (LI)	€ 2.295,77
89	TOSCANA	P.A. CROCE VERDE DI PORTOFERRAIO (LI)	€ 3.392,22
90	TOSCANA	P.A.CROCE BIANCA MASSA (MS)	€ 11.298,51
91	TOSCANA	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO (SI)	€ 6.133,74
92	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA MASSIMINO CARRAI (PI)	€ 3.823,99
93	TOSCANA	SMS CROCE AZZURRA P.A. PONTASSIEVE (FI)	€ 5.268,97
94	TOSCANA	SOCIETA' PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO (LI)	€ 8.120,62
95	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO LIVORNO (LI)	€ 3.013,26
96	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA (PT)	€ 4.645,54
97	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)	€ 30.562,64
98	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO CROCE VERDE DI VIAREGGIO (LU)	€ 9.174,24
99	UMBRIA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA" (PG)	€ 5.711,39
100	VENETO	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA SOS VOLONTARI VALEGGIO S/M (VR)	€ 4.811,73
101	VENETO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE BLU GAIBA (RO)	€ 4.597,43
102	VENETO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VITTORIO VENETO ONLUS VITTORIO VENETO (TV)	€ 6.403,36
103	VENETO	AVSS CROCE BLU ONLUS SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)	€ 13.672,72
104	VENETO	CROCE VERDE ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA VOLONTARIA ONLUS (VI)	€ 5.543,78
105	VENETO	CROCE VERDE ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA VOLONTARIA ONLUS (VI)	€ 2.769,16
106	VENETO	I.M.E.T. ONLUS (TV)	€ 377.796,54
		TOTALE	€ 1.554.398,34

BENI STRUMENTALI - ANNO 2004			
	Regione	**Nome Organizzazione**	**Importo concesso euro**
1	ABRUZZO	ASSOCIAZIONE P.A. CROCE VERDE ONLUS DI CIVITELLA ROVETO (AQ)	€ 100,66
2	ABRUZZO	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ALANNO (PE)	€ 204,75
3	ABRUZZO	CROCE BIANCA VAL VIBRATA S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)	€ 66,84
4	ABRUZZO	CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE)	€ 399,06
5	ABRUZZO	NUOVA ACROPOLI A.I.B. (AQ)	€ 154,99
6	ABRUZZO	PUBBLICA ASSISTENZA ABRUZZO SOC.COOP. SOCIALE E A.R.L. (CH)	€ 160,28
7	ABRUZZO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (TE)	€ 62,61
8	ABRUZZO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (TE)	€ 11,51
9	ABRUZZO	UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE NOTARESCO (TE)	€ 162,55
10	BASILICATA	COOPERATIVA SOCIALE FREELY ARL (PZ)	€ 159,63
11	BASILICATA	PROTEZIONE CIVILE VIGGIANO (PZ)	€ 370,02
12	CALABRIA	"SELA" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (RC)	€ 28,97
13	CALABRIA	AMICIZIA E SOLIDARIETA' PRESILANA (CS)	€ 263,52
14	CALABRIA	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA A.I.S.M. (RC)	€ 21,85
15	CALABRIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI "EUROPA UNITA" (RC)	€ 570,68
16	CALABRIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VIOLA (RC)	€ 108,49
17	CALABRIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CINQUEFRONDI (RC)	€ 210,86
18	CALABRIA	CENTRO DI SOLIDARIETA' IL DELFINO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. (CS)	€ 369,66
19	CALABRIA	CIRCOLO ENDAS EDELWEISS (CT)	€ 1.032,40
20	CALABRIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)	€ 122,94
21	CALABRIA	CROCE BLU AMANTEA ONLUS (CS)	€ 244,23
22	CALABRIA	PUBBLICA ASSISTENZA NUOVA CROCE AZZURRA (CS)	€ 221,92
23	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BOURELLY (NA)	€ 161,13
24	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PUNTO ONLUS BARONISSI (SA)	€ 281,30
25	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA "L'AURORA" (AV)	€ 55,01
26	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENZA INVALIDI E MENO ABBIENTI - A.N.A.I.M.A. (SA)	€ 34,61
27	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE DI PADULA (SA)	€ 79,40
28	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO (SA)	€ 588,11
29	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS (SA)	€ 3.130,98
30	CAMPANIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ACERRA (NA)	€ 81,38
31	CAMPANIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRAGNANO (NA)	€ 42,06
32	CAMPANIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRUMO NEVANO (NA)	€ 92,72
33	CAMPANIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)	€ 146,81

34	CAMPANIA	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAIVANO (NA)	€ 319,81
35	CAMPANIA	EMERGENZA PUBBLICA IRNO (SA)	€ 71,36
36	CAMPANIA	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AGEROLA (NA)	€ 167,28
37	CAMPANIA	MANI AMICHE (SA)	€ 82,19
38	CAMPANIA	MULTI SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (AV)	€ 655,49
39	CAMPANIA	PUBBLICA ASISTENZA FLEGREA ONLUS (NA)	€ 716,04
40	CAMPANIA	PUBBLICA ASSISTENZA "VITA" MONTECALVO IRPINO (AV)	€ 128,35
41	CAMPANIA	VITA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS (AV)	€ 79,46
42	CAMPANIA	VO.P.I. VOLONTARI PRONTO INTERVENTO (SA)	€ 170,94
43	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PAPA CHARLIE PUBBLICA ASSISTENZA (SA)	€ 517,22
44	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ONLUS CORTEMAGGIORE (PC)	€ 507,99
45	EMILIA ROMAGNA	AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA (RE)	€ 569,02
46	EMILIA ROMAGNA	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA ONLUS (PR)	€ 947,66
47	EMILIA ROMAGNA	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE BIANCA ONLUS (RE)	€ 89,71
48	EMILIA ROMAGNA	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE BLU BARDI (PR)	€ 373,23
49	EMILIA ROMAGNA	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE VERDE LANGHIRANO ONLUS (PR)	€ 37,52
50	EMILIA ROMAGNA	ASSISTENZA PUBBLICA MORFASSO CROCE VERDE (PC)	€ 4,07
51	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE ALL'ABBONDANZA (RA)	€ 420,20
52	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE ASSISTENZA PUBBLICA CASTELLO SERRAVALLE PER LA VALSAMOGGIA ONLUS CASTELLO DI SERRAVALLE (BO)	€ 165,86
53	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GLI ELEFANTI ONLUS (FC)	€ 126,52
54	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI A.N.F.F.A.S. ONLUS DI FAENZA (RA)	€ 623,04
55	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)	€ 118,10
56	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA A.V.A.P. (MO)	€ 418,83
57	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA DI MONTESE (MO)	€ 324,40
58	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI RIVERGARO (PC)	€ 22,00
59	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI CARPI (MO)	€ 324,58
60	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA DI FORMIGINE (MO)	€ 229,20
61	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE ITALIA (BO)	€ 160,27
62	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RADIO CLUB MISTRAL (RA)	€ 100,85
63	EMILIA ROMAGNA	AURORA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (PR)	€ 1.958,56
64	EMILIA ROMAGNA	AVIS - SEZ. PROV. DI MODENA (MO)	€ 321,26
65	EMILIA ROMAGNA	CASA PER ANZIANI CAMPEGGIO SOC. COOP. A.R.L. (BO)	€ 229,20
66	EMILIA ROMAGNA	COOPERATIVA SOCIALE CROCE AZZURRA A RESPONSABILITA' LIMITATA (BO)	€ 66,13
67	EMILIA ROMAGNA	CROCE ARANCIONE ASSISTENZA PUBBLICAVOLONTARI VAL D'ENZA DOTT. L. FOCHI (RE)	€ 96,24
68	EMILIA ROMAGNA	CROCE BLU CAVEZZO ONLUS (MO)	€ 48,20

69	EMILIA ROMAGNA	DOMUS PARMA COOPERATIVA SOCIALE S.C. A R.L. (PR)	€ 1.728,12
70	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE DON MARIO CAMPIDORI SIMPATIA E AMICIZIA ONLUS SAVIGNO (BO)	€ 1.201,00
71	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE OPERA DON DINO ONLUS (FC)	€ 510,77
72	EMILIA ROMAGNA	FRATERNITA MISERICORDIA DI CASOLA VALSENO ONLUS (RA)	€ 134,08
73	EMILIA ROMAGNA	GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL P.S. NICO SOCCORSO (FE)	€ 310,18
74	EMILIA ROMAGNA	OLTRE IL BLU - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (MO)	€ 130,85
75	EMILIA ROMAGNA	P.A. CITTA' DELLE ALFONSINE ALFONSINE (RA)	€ 54,88
76	EMILIA ROMAGNA	P.A. CROCE AZZURRA-FERRIERE (PC)	€ 60,30
77	EMILIA ROMAGNA	P.A. E SOCCORSO CROCE AZZURRA POVIGLIO (R.E.)	€ 307,88
78	EMILIA ROMAGNA	P.A.CROCE BLU DI BASTIGLIA ONLUS (MO)	€ 743,73
79	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA "VALLE PEGA" (FE)	€ 356,62
80	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CARPANETO SOCCORSO CARPANETO PIACENTINO (PC)	€ 102,30
81	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI MOLINELLA ONLUS (BO)	€ 603,55
82	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI VADO (BO)	€ 144,10
83	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CREVALCORE ONLUS (BO)	€ 132,17
84	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU (MO)	€ 722,50
85	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ONLUS (RE)	€ 30,92
86	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE REGGIO EMILIA (RE)	€ 994,38
87	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CASTELNUOVO DI SOTTO (RE)	€ 422,54
88	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO/ONLUS DI CAORSO CASTELVETRO MONTICELLI (PC)	€ 49,02
89	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO (BO)	€ 266,18
90	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI (BO)	€ 56,53
91	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA VALLE PEGA (FE)	€ 14,32
92	EMILIA ROMAGNA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS FORLI' (FC)	€ 297,96
93	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA - A.V.A.P. ONLUS - (MO)	€ 199,80
94	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA A.V.A.P. (MO)	€ 203,22
95	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA - CROCE BLU (MO)	€ 1.645,01
96	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ROCCAMALATINA ONLUS (MO)	€ 245,81
97	EMILIA ROMAGNA	NAZARENO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (MO)	€ 1.408,59
98	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU (MO)	€ 90,86
99	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA FANANO SOCCORSO (MO)	€ 45,84
100	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA SEZIONE COMUNALE DI LUGO (RA)	€ 224,97
101	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA S.AGATA (PC)	€ 402,40
102	EMILIA ROMAGNA	PUBBLICA ASSISTENZA VAL TIDONE - VAL LURETTA - ONLUS (PC)	€ 265,76
103	FRIULI VENEZIA GIULIA	CROCE D'EUROPA-TRIESTE UNITA' DI SOCCORSO PER L'EMERGENZA SANITARIA, PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA (TS)	€ 107,13

104	FRIULI VENEZIA GIULIA	CROCE VERDE BASSO FRIULI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	€ 118,96
105	FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA S.O.G.IT. SEZIONE DI LIGNANO SABBIADORO (UD)	€ 142,71
106	FRIULI VENEZIA GIULIA	P.A. CROCE VERDE GRADISCANA ONLUS (GO)	€ 314,44
107	LAZIO	A.I.D.A. & A. ONLUS ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI & AMBIENTE-SEZIONE DI ROMA (RM)	€ 12,82
108	LAZIO	ASSOCIAZIONE BARNA' ONLUS (RM)	€ 8,89
109	LAZIO	ASSOCIAZIONE C.B. GARI 88- UNITA' VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE (LT)	€ 78,38
110	LAZIO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E DI PROTEZIONE CIVILE - ANGEV (VT)	€ 328,20
111	LAZIO	ASSOCIAZIONE OIKOS (RM)	€ 38,73
112	LAZIO	ASSOCIAZIONE RYDER ITALIA ONLUS (RM)	€ 147,85
113	LAZIO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ITALSABINA (RI)	€ 388,30
114	LAZIO	ISTITUTO PER LA RICERCA LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE -I.RI.FO.R. (RM)	€ 853,44
115	LAZIO	ITALIA NOSTRA ONLUS (RM)	€ 377,27
116	LAZIO	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE RADIO E NON SOLO (RM)	€ 351,50
117	LAZIO	PROGETTO VERDE CERECO (RM)	€ 256,24
118	LAZIO	UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS (RM)	€ 3.238,27
119	LIGURIA	A.N.P.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (GE)	€ 83,44
120	LIGURIA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSSO - BIANCA (SP)	€ 874,38
121	LIGURIA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA VEZZANO LIGURE LA SPEZIA (SP)	€ 548,32
122	LIGURIA	ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO ONLUS (GE)	€ 147,57
123	LIGURIA	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI GENOVA (GE)	€ 291,10
124	LIGURIA	ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GENOVA (GE)	€ 46,77
125	LIGURIA	P.A. CROCE AZZURA CA' NOVA (GE)	€ 23,19
126	LIGURIA	P.A. CROCE AZZURRA CALIZZANO (SV)	€ 102,89
127	LIGURIA	P.A. CROCE AZZURRA DI FEGINO (GE)	€ 495,28
128	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA ALBENGA (SV)	€ 775,04
129	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA CARCARE (SV)	€ 312,46
130	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA DEGO (SV)	€ 37,33
131	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA DI BEVERINO (SP)	€ 435,91
132	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA DI FINALE LIGURE FINALE LIGURE (SV)	€ 497,93
133	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA GINO MONTESI DI ALASSIO ALASSIO (SV)	€ 23,99
134	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA LUIGI CARBONE (SV)	€ 163,46
135	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA ONLUS SAVONA (SV)	€ 258,13
136	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE RAPALLO (GE)	€ 1.414,19
137	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO (SV)	€ 126,29
138	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA VALSECCA SERRA RICCO' (GE)	€ 761,94

139	LIGURIA	P.A. CROCE D'ORO SAMPIERDARENA GENOVA (GE)	€ 631,28
140	LIGURIA	P.A. CROCE VERDE MURIALDO MURIALDO (SV)	€ 150,10
141	LIGURIA	P.A. CROCE VERDE PEGLIESE GENOVA-PEGLI (GE)	€ 185,47
142	LIGURIA	P.A. CROCE VERDE PRAESE (GE)	€ 706,78
143	LIGURIA	P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO (GE)	€ 124,25
144	LIGURIA	P.A.CROCE BIANCA DI ANDORA (SV)	€ 410,29
145	LIGURIA	P.A.CROCE VERDE LUMARZO (GE)	€ 140,91
146	LIGURIA	P.A.CROCE VERDE SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)	€ 477,00
147	LIGURIA	P.A.VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI LEVANTE (GE)	€ 287,26
148	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO CERVO (IM)	€ 308,04
149	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA ANTONIO BURLANDO (GE)	€ 184,73
150	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA MIGNANEGO (GE)	€ 631,93
151	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA BORZOLI (GE)	€ 80,91
152	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA MONEGLIESE (GE)	€ 345,32
153	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (SP)	€ 114,28
154	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BORGHETTO S.SPIRITO (SV)	€ 163,93
155	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI CAIRO MONTENOTTE (SV)	€ 163,77
156	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI IMPERIA (IM)	€ 187,95
157	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI S: STEFANO DI MAGRA (SP)	€ 90,07
158	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA GENOVESE (GE)	€ 80,38
159	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA MIOGLIA (SV)	€ 69,35
160	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA S.DESIDERIO (GE)	€ 382,00
161	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU (IM)	€ 300,99
162	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA CELLESE (SV)	€ 408,61
163	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA ONLUS (GE)	€ 16,84
164	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ALBISOLA (SV)	€ 894,21
165	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE BUSALLESE (GE)	€ 928,80
166	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE (GE)	€ 16,81
167	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI QUARTO DEI MILLE ONLUS (GE)	€ 437,86
168	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI VERNAZZA (SP)	€ 33,24
169	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LEVANTO (SP)	€ 348,41
170	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MELE ONLUS (GE)	€ 27,76
171	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE RECCO (GE)	€ 601,83
172	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO S. ANNA (GE)	€ 750,35
173	LIGURIA	SOCIETA' DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (IM)	€ 336,06

174	LIGURIA	UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEZ.DI ALBENGA (SV)	€ 62,65
175	LIGURIA	V.P.S. CROCE D'ORO SCIARBORASCA (GE)	€ 486,47
176	LIGURIA	VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (SP)	€ 683,99
177	LIGURIA	VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE QUILIANO (SV)	€ 108,02
178	LIGURIA	FILARMONICA SESTRESE C.CORRADI - GHIO S. (GE)	€ 110,07
179	LIGURIA	P.A. CROCE BIANCA CORNIGLIANO (GE)	€ 177,42
180	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE BARDINETO (SV)	€ 167,23
181	LOMBARDIA	A.V.P.A. CROCE SAN CARLO (MI)	€ 1.162,29
182	LOMBARDIA	ABIO-ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE ESINE (BS)	€ 117,53
183	LOMBARDIA	ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS (BS)	€ 689,15
184	LOMBARDIA	ASS. VOL. P.A. CROCE LA SAMARITANA MILANO (MI)	€ 16,04
185	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LARIOSOCCORSO (CO)	€ 647,48
186	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE INSIEME PER LA VITA ONLUS ARCISATE (VA)	€ 74,61
187	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE GENIERI LOMBARDI SAMARATE (VA)	€ 29,51
188	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE IL GABIANO ONLUS - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SOSTEGNO UMANITARIO (BS)	€ 109,14
189	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA-A.I.S.M. ONLUS-SEZ. DI BRESCIA (BS)	€ 25,22
190	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE POLRIVA (MN)	€ 110,32
191	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VILLA DEI COLLI LONATO ONLUS (BS)	€ 82,51
192	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI VIMERCATE (MI)	€ 729,21
193	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IMBERSAGO (LC)	€ 2.206,62
194	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA VIMODRONE (MI)	€ 268,93
195	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU (MI)	€ 153,79
196	LOMBARDIA	AVIS VOLONTARI AMBULANZA COLOGNO MONZESE (MI)	€ 651,16
197	LOMBARDIA	AZZURRA SOCCORSO ONLUS (MI)	€ 770,57
198	LOMBARDIA	CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE (BG)	€ 133,81
199	LOMBARDIA	CENTRO OPERATIVO DI SOCCORSO PUBBLICO ONLUS FLERO (BRESCIA)	€ 800,72
200	LOMBARDIA	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI ED ANZIANI - ONLUS (BS)	€ 173,43
201	LOMBARDIA	COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO DI ARLUNO (MI)	€ 113,22
202	LOMBARDIA	COMUNITA MAMRE' ONLUS (BS)	€ 2.384,23
203	LOMBARDIA	COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA SCARL ONLUS PAVIA (PV)	€ 330,36
204	LOMBARDIA	COOPERATIVA SOCIALE LA CORDATA (BS)	€ 311,71
205	LOMBARDIA	COOPERATIVA SOCIALE PRONTO ASSISTENZA (LO)	€ 835,72
206	LOMBARDIA	COORDINAMENTO FAMIGLIE CON DISABILI (SO)	€ 452,28
207	LOMBARDIA	CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PESCHIERA BORROMEO (MI)	€ 76,10
208	LOMBARDIA	CORSICO SOCCORSO ONLUS (MI)	€ 21,40

209	LOMBARDIA	CROCE AZZURRA CORPO VOLONTARI CADORAGO ONLUS (CO)	€ 232,11
210	LOMBARDIA	CROCE BIANCA DI BRESCIA ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA (BS)	€ 483,10
211	LOMBARDIA	CROCE BIANCA MILANO ONLUS (MI)	€ 593,75
212	LOMBARDIA	CROCE BLU - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI (BS)	€ 161,15
213	LOMBARDIA	CROCE ROSA CELESTE (MI)	€ 97,90
214	LOMBARDIA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA III CENTRO DI MOBILITAZIONE	€ 24.507,53
215	LOMBARDIA	CROCE VERDE BRIXIA (BS)	€ 2.924,21
216	LOMBARDIA	CROCE VERDE S.V.V.S. ONLUS (BG)	€ 223,09
217	LOMBARDIA	EMERGENZA RADIO CREMONA (CR)	€ 92,90
218	LOMBARDIA	FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI SERVIZIO EMERGENZA RADIO STRUTTURA PROV. LODIGIANA - (LO)	€ 213,28
219	LOMBARDIA	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-ONLUS MILANO (MI)	€ 33.911,48
220	LOMBARDIA	FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS (VA)	€ 2.709,55
221	LOMBARDIA	FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA-GIOVANNI DE PETRI ONLUS SAN BASSANO (CR)	€ 473,79
222	LOMBARDIA	G.V.P.S. CROCE ORO (MI)	€ 251,80
223	LOMBARDIA	GAL ONLUS - GRUPPO ANTINCENDIO LOMBARDIA (BG)	€ 616,39
224	LOMBARDIA	GRUPPO ANZIANI PENSIONATI VOLONTARI VIRGILIANI A.VERRI (MN)	€ 225,38
225	LOMBARDIA	GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE DI FINO MORNASCO (CO)	€ 243,70
226	LOMBARDIA	IL GRAPPOLO - ASSOCIAZIONE ANZIANI, PENSIONATI E VOLONTARI DI ROBBIATE (LC)	€ 605,01
227	LOMBARDIA	IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE (SO)	€ 1.089,29
228	LOMBARDIA	IL SORRISO SOC.COOP.SOCIALE -ONLUS (MN)	€ 398,77
229	LOMBARDIA	IN CAMMINO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (MN)	€ 237,31
230	LOMBARDIA	LA NOSTRA FAMIGLIA (CO)	€ 14.207,07
231	LOMBARDIA	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MAREMOSSO (BS)	€ 174,19
232	LOMBARDIA	P.A. S.O.S. DELLA LOMBARDIA (VA)	€ 429,77
233	LOMBARDIA	P.A. CROCE AZZURRA ALMENNO S. SALVATORE (BG)	€ 810,42
234	LOMBARDIA	P.A. CROCE VIOLA ROZZANO (MI)	€ 183,46
235	LOMBARDIA	P.A. SOCCORSO CENTRO VALSASSINA (LC)	€ 187,64
236	LOMBARDIA	P.A.ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E ASSISTENZA (MI)	€ 429,69
237	LOMBARDIA	POLHA VARESE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PER DISABILI (VA)	€ 783,14
238	LOMBARDIA	PORTO EMERGENZA (MN)	€ 501,23
239	LOMBARDIA	PUBBLICA ASISTENZA CITTADINI VIGNATESI (MI)	€ 115,14
240	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA C.V.A. CORPO VOLONTARI AMBULANZA (VA)	€ 210,16
241	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA CITTÀ DI BERGAMO (BG)	€ 647,39
242	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE SEMPIONE (MI)	€ 280,05
243	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VOLONTARI CROCE VERDE CITTA' DI CREMA (CR)	€ 227,42

244	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA PADANA SOCCORSO ONLUS (CR)	€ 523,83
245	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA SOS SESTO SAN GIOVANNI (MI)	€ 445,70
246	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE ZONA OGLIO-PO (MN)	€ 369,44
247	LOMBARDIA	RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (MI)	€ 722,33
248	LOMBARDIA	S.O.S LAMBRATE ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA (MI)	€ 60,03
249	LOMBARDIA	S.O.S VALCERESIO ONLUS (VA)	€ 63,91
250	LOMBARDIA	S.O.S. LURAGO D'ERBA (CO)	€ 152,53
251	LOMBARDIA	S.O.S. MOZZATE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA MOZZATE (CO)	€ 45,67
252	LOMBARDIA	S.O.S. NOVATE MILANESE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA (MI)	€ 292,08
253	LOMBARDIA	SOCCORSO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MN)	€ 616,87
254	LOMBARDIA	SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (SO)	€ 279,70
255	LOMBARDIA	SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BORGOFORTE (MN)	€ 499,49
256	LOMBARDIA	SOS MALNATE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ONLUS MALNATE (VA)	€ 440,06
257	LOMBARDIA	VOLONTARI SOCCORSO CALOLZIOCORTE (LC)	€ 297,38
258	MARCHE	"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE" (AN)	€ 615,49
259	MARCHE	A.V.P.S.A. ONLUS CROCE GIALLA FALCONARA (AN)	€ 275,49
260	MARCHE	ASSOCIAZIONE N.A.E.PROTEZIONE CIVILE EKOCLUB INTERNATIONAL (MC)	€ 112,64
261	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ARCOBALENO (AP)	€ 52,29
262	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA (MC)	€ 150,08
263	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO DI P.A. SEZIONE AVIS-MONTE S. PIETRANGELI (AP)	€ 291,76
264	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO CROCE AZZURRA ONLUS (AN)	€ 123,70
265	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE VERDE VALDASO (AP)	€ 268,92
266	MARCHE	ASSOCIAZIONI VOLONTARI SERRA SAN QUIRICO (AN)	€ 82,62
267	MARCHE	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCCORSO (AP)	€ 211,92
268	MARCHE	CROCE AZZURRA SIROLO (AN)	€ 193,11
269	MARCHE	CROCE VERDE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS (MC)	€ 331,36
270	MARCHE	CROCE VERDE P.A. ONLUS ASCOLI PICENO (AP)	€ 547,74
271	MARCHE	ONLUS CROCE VERDE (AN)	€ 40,34
272	MARCHE	P.A. AVIS ONLUS MONTEMARCIANO (AN)	€ 125,35
273	MARCHE	P.A. CROCE GIALLA MONTEGRANARO (AP)	€ 923,90
274	MARCHE	P.A. CROCE GIALLA ONLUS (AN)	€ 411,00
275	MARCHE	P.A.CROCE GIALLA ONLUS (AN)	€ 135,00
276	MARCHE	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (AP)	€ 628,07
277	MARCHE	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ONLUS-PORTO SANT'ELPIDIO (AP)	€ 1.253,02
278	MOLISE	A.I.D.A.&A. ONLUS ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI & AMBIENTI SEZIONE DI ISERNIA (IS)	€ 212,39

279	MOLISE	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITATTIVA ONLUS (CB)	€ 8,23
280	MOLISE	PUBBLICA ASSISTENZA AVS MOLISE EMERGENZA (CB)	€ 45,96
281	PIEMONTE	ANTI INCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE VALLE BORMIDA (AL)	€ 38,27
282	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TORINO (TO)	€ 135,65
283	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VINOVO CANDIOLO (TO)	€ 453,74
284	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE ITALIANA UGUAGLIANZA TUTELA PARI OPPORTUNITA' (TO)	€ 1.379,02
285	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE (VC)	€ 619,68
286	PIEMONTE	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AQUI TERME (AL)	€ 79,30
287	PIEMONTE	CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI ORNAVASSO (VB)	€ 263,19
288	PIEMONTE	CROCE BIANCA VOLPIANESE P.A. VOLPIANO (TO)	€ 108,88
289	PIEMONTE	CROCE VERDE OVADESE ONLUS (AL)	€ 279,13
290	PIEMONTE	GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGANTE (NO)	€ 265,83
291	PIEMONTE	GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI SANTHIÀ (G.V.S.S.) (VC)	€ 225,97
292	PIEMONTE	P.A. CROCE VERDE CASSANESE CASSANO SPINOLA (AL)	€ 596,91
293	PIEMONTE	P.A. CROCE VERDE DI SALUZZO SALUZZO (CN)	€ 387,71
294	PIEMONTE	P.A.CROCE VERDE ASTI ASTI (AT)	€ 75,84
295	PIEMONTE	P.A.SERVIZIO RADIO EMERGENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO (NO)	€ 75,08
296	PIEMONTE	PUBBLICA ASSISTENZA BASSA VALSESIA-VOLONTARI DEL SOCCORSO (VC)	€ 262,20
297	PIEMONTE	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI NIZZA MONFERRATO (AT)	€ 246,67
298	PIEMONTE	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VERBANIA E DINTORNI (VB)	€ 273,03
299	PIEMONTE	PUBBLICA ASSISTENZA TRINESE P.A.T. (VC)	€ 1.925,25
300	PIEMONTE	VOLONTARI DEL SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA CUSIO SUD OVEST (NO)	€ 876,72
301	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI GARESSIO (CN)	€ 382,00
302	PIEMONTE	CPD - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' (TO)	€ 300,80
303	PIEMONTE	P.A. CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO CITTA' DI OMEGNA E CUSIO (VB)	€ 527,03
304	PUGLIA	"ANSPI" CENTRO STUDI MEDICO-PSICO-SOCIO-PEDAGOGICO E DI CONSULENZA FAMILIARE (FG)	€ 86,20
305	PUGLIA	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA-SEZ. DI LECCE (LE)	€ 157,55
306	PUGLIA	ASSOCIAZIONE RADIO CB HELP 27 SER GINOSA (TA)	€ 459,26
307	PUGLIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO EMERGENZA RADIO-AVSER BARLETTA (BA)	€ 76,12
308	PUGLIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS (BA)	€ 132,14
309	PUGLIA	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OIKOS ONLUS (BA)	€ 20,61
310	PUGLIA	C.I.R. CENTRO INTERVENTO RADIO (LE)	€ 504,88
311	PUGLIA	CENTRO DI SOLIDARIETA' MADONNA DELLA COLTURA (LE)	€ 54,20
312	PUGLIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCERA (FG)	€ 145,78
313	PUGLIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TARANTO (TA)	€ 4.082,14

314	PUGLIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORREMAGGIORE (FG)	€ 45,84
315	PUGLIA	LA LUCE LATERZA (TA)	€ 48,02
316	PUGLIA	OPERATORI EMERGENZA RADIO (BA)	€ 856,94
317	PUGLIA	P.A. CASSANO MURGE CASSANO MURGE (BA)	€ 35,75
318	PUGLIA	PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE (BA)	€ 241,42
319	PUGLIA	PUBBLICA ASSISTENZA SERBARI (BA)	€ 143,67
320	PUGLIA	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE LECCE ONLUS (LE)	€ 361,43
321	SARDEGNA	"ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO VITA" (NU)	€ 357,39
322	SARDEGNA	A.V.O.S. TONARA (NU)	€ 80,33
323	SARDEGNA	A.V.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO (NU)	€ 71,10
324	SARDEGNA	A.V.S. COMUNALI DI URI (SS)	€ 62,68
325	SARDEGNA	A.V.S. CROCE VERDE AUSTIS (NU)	€ 118,61
326	SARDEGNA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA LOTZORAI NORD OGLIASTRA - MUTUO SOCCORSO (NU)	€ 129,48
327	SARDEGNA	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (NU)	€ 68,93
328	SARDEGNA	CROCE VERDE ORGOSOLO (NU)	€ 36,60
329	SARDEGNA	CROCE VERDE P.A. ONLUS (NU)	€ 139,69
330	SARDEGNA	P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI PERDASDEFOGU (NU)	€ 195,01
331	SARDEGNA	P.A. CROCE AZZURRA BADESI (SS)	€ 401,49
332	SARDEGNA	POLISOCCORSO - ONLUS - SASSARI (SS)	€ 123,80
333	SARDEGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER (NU)	€ 41,24
334	SARDEGNA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE TORTOLI' (NU)	€ 582,59
335	SARDEGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (CROCE VERDE) DI LA MADDALENA (SS)	€ 101,24
336	SICILIA	A.I.A.S. ONLUS SEZIONE DI CASTELVETRANO (TP)	€ 47,89
337	SICILIA	ALTARIVA 2001 ONLUS (CL)	€ 162,13
338	SICILIA	ASS. DI VOLONTARIATO VITTORIA COLONNA ONLUS VITTORIA (RG)	€ 28,41
339	SICILIA	ASS. L'ALBERO DELLA CONOSCENZA - OPERATORE CULTURALE DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE ONLUS (PA)	€ 39,06
340	SICILIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. "LA PROVVIDENZA ONLUS" (TP)	€ 144,88
341	SICILIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA AURORA ONLUS MARSALA (TP)	€ 4.205,27
342	SICILIA	ASSOCIAZIONE ONLUS L'OASI DI TORRETTA (TP)	€ 36,12
343	SICILIA	ASSOCIAZIONE REGISTRO TUMORI (TP)	€ 17,88
344	SICILIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA' DI SALEMI ONLUS (TP)	€ 947,74
345	SICILIA	AVIS COMUNALE DI LICATA (AG)	€ 205,93
346	SICILIA	AVIS COMUNALE DI PALERMO (PA)	€ 65,66
347	SICILIA	AVIS PROVINCIALE PALERMO (PA)	€ 129,37
348	SICILIA	CLUB 27 CATANIA (CT)	€ 834,87

349	SICILIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMPOBELLO DI LICATA (AG)	€ 75,89
350	SICILIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVOLA (SR)	€ 56,80
351	SICILIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CESARO' ONLUS CESARO' (ME)	€ 18,52
352	SICILIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NISCEMI (CL)	€ 215,43
353	SICILIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR)	€ 476,73
354	SICILIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ZAFFERENA ETNEA (CT)	€ 69,48
355	SICILIA	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "ACQUA SPECIOSA" (ME)	€ 603,55
356	SICILIA	CROCE BIANCA ONLUS ((RG)	€ 108,79
357	SICILIA	CROCE VERDE EUROPA ONLUS (CT)	€ 62,65
358	SICILIA	FRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SALAPARUTA (TP)	€ 108,20
359	SICILIA	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDARA (CT)	€ 259,98
360	SICILIA	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI S.PIETO PATTI (ME)	€ 81,83
361	SICILIA	GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES (CT)	€ 62,07
362	TOSCANA	A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (FI)	€ 222,47
363	TOSCANA	A.V.S. FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ONLUS (FI)	€ 1.070,70
364	TOSCANA	ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO (PO)	€ 1.758,71
365	TOSCANA	ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO (LU)	€ 751,77
366	TOSCANA	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA (FI)	€ 570,54
367	TOSCANA	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARIA SS. DEL SOCCORSO E DEL SS. SACRAMENTO MONTECARLO (LU)	€ 794,07
368	TOSCANA	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONEI RIUNITE IN SIENA SIENA (SI)	€ 1.166,03
369	TOSCANA	ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI CERTALDO (FI)	€ 142,16
370	TOSCANA	ASS. PUBBLICA ASSISTENZA PIOMBINO ONLUS PIOMBINO (LI)	€ 54,60
371	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA CROCE D'ORO PRATO (PO)	€ 1.343,14
372	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)	€ 639,20
373	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (LU)	€ 694,02
374	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ZERI (MS)	€ 151,20
375	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DEL COMUNE DI PALAIA ONLUS (PI)	€ 225,67
376	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI SIGNA (FI)	€ 397,01
377	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI UZZANO (PT)	€ 349,96
378	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA (SI)	€ 172,72
379	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE NORD (FI)	€ 41,95
380	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE DI EMPOLI EMPOLI (FI)	€ 626,47
381	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS"LA RACCHETTA" (FI)	€ 1.749,17
382	TOSCANA	ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO CENTRO DI VOLONTARIATO PER DISABILI (SI)	€ 470,62
383	TOSCANA	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA P.A. DEL COMUNE DI MINUCCIANO (LU)	€ 392,39

384	TOSCANA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CARRARA E SEZIONI (MS)	€ 239,36
385	TOSCANA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA COMPRENSORIO DEL CUOIO E DELLE CALZATURE ONLUS (PI)	€ 355,98
386	TOSCANA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO DONATORI DI SANGUE (SI)	€ 281,76
387	TOSCANA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA TORRITA DI SIENA ONLUS (SI)	€ 739,28
388	TOSCANA	ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ONLUS BORGO A BUGGIANO (PT)	€ 421,32
389	TOSCANA	ASSOCIAZIONE SIENA SOCCORSO (SI)	€ 1.061,72
390	TOSCANA	ASSOCIAZIONE VALDARNESE GENITORI RAGAZZI HANDICAPPATI S. GIOVANNI VALDARNO (AR)	€ 1.145,99
391	TOSCANA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA LOCALITA' LA SODA MARCIANA MARINA (LI)	€ 277,59
392	TOSCANA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PISTOIA (PT)	€ 1.009,15
393	TOSCANA	AUSER VOLONTARIATO SESTO FIORENTINO (FI)	€ 397,89
394	TOSCANA	COMPAGNIA DEL SS SACRAMENTO E MISERICORDIA DI TALLA (AR)	€ 347,83
395	TOSCANA	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA (LI)	€ 160,63
396	TOSCANA	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SMS (FI)	€ 362,00
397	TOSCANA	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIA D'ITALIA FIRENZE (FI)	€ 533,24
398	TOSCANA	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI AGLIANA ONLUS AGLIANA (PT)	€ 204,51
399	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MARRADI (FI)	€ 242,57
400	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE (LU)	€ 462,82
401	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)	€ 200,09
402	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASTELNUOVODI VAL DI CECINA (PI)	€ 119,92
403	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA COLLE DI VAL D'ELSA (SI)	€ 1.446,14
404	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ABBADIA S. SALVATORE (SI)	€ 453,36
405	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BADIA A RIPOLI (FI)	€ 87,60
406	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO (FI)	€ 1.133,02
407	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURIANO (GR)	€ 298,94
408	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTEL SAN NICCOLO' (AR)	€ 333,14
409	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)	€ 227,78
410	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FORCOLI PALAIA (PI)	€ 9,53
411	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO (SI)	€ 443,12
412	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI POGGIBONSI (SI)	€ 185,56
413	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANSEPOLCRO (AR)	€ 879,25
414	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO SESTO FIORENTINO (FI)	€ 675,32
415	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TERRICCIOLA SELVATELLE TERRICCIOLA FRAZ. SELVATELLE (PI)	€ 95,93
416	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICARELLO (LI)	€ 829,12
417	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA RIO MARINA (LI)	€ 248,76
418	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SUBBIANO (AR)	€ 60,48

419	TOSCANA	CONSORZIO SOCIALE COMARS S.C.R.L. MONTE S. SAVINO (AR)	€ 225,91
420	TOSCANA	COOPERATIVA SOCIALE 2000 ONLUS (AR)	€ 224,26
421	TOSCANA	COOPERTIVA SOCIALE L'ARCA 1 ONLUS (AR)	€ 332,97
422	TOSCANA	CROCE AZZURRA "LIVORNO AIUTA" (LI)	€ 119,43
423	TOSCANA	FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE VINCENZO CHIARUGI DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI EMPOLI (FI)	€ 419,20
424	TOSCANA	FRATELLANZA POPOLARE DI SAN DONNINO A.V.S. (FI)	€ 167,26
425	TOSCANA	FRATERNITA DI MISERICORDIA CORSAGNA (LU)	€ 215,14
426	TOSCANA	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIRENZUOLA (FI)	€ 194,91
427	TOSCANA	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MANCIANO (GR)	€ 62,31
428	TOSCANA	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI PIAZZA AL SERCHIO E GIUCUNGNANO (LU)	€ 25,30
429	TOSCANA	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICCHIO VICCHIO (FI)	€ 17,74
430	TOSCANA	INSIGNE ARCICONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO (LI)	€ 302,54
431	TOSCANA	L'ALBERO DEL PANE - PROGETTO CASENTINO -ONLUS (AR)	€ 198,34
432	TOSCANA	MISERICORDIA DEL BARGHIGNANO (LU)	€ 182,77
433	TOSCANA	MISERICORDIA DI CELLE SUL RIGO (SI)	€ 355,79
434	TOSCANA	MISERICORDIA DI GAMBASSI TERME DEL SS. CROCIFISSO (FI)	€ 16,87
435	TOSCANA	MISERICORDIA DI SAN GIUSTINO VALDARNO (AR)	€ 322,40
436	TOSCANA	MISERICORDIA DI UZZANO (PT)	€ 302,18
437	TOSCANA	MISERICORDIA NEL COMUNE DI LARI (PI)	€ 108,08
438	TOSCANA	MISERICORDIA TAVERNELLE BARBERINO TAVERNELLE VAL DI PESA (FI)	€ 1.111,31
439	TOSCANA	P.A. CROCE VERDE ARNI (LU)	€ 98,56
440	TOSCANA	P.A. CROCE VERDE DI PORTOFERRAIO (LI)	€ 59,56
441	TOSCANA	P.A. FRATELLANZA MILITARE FIRENZE (FI)	€ 254,96
442	TOSCANA	P.A. FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO SMS GRASSINA BAGNO A RIPOLI (FI)	€ 370,69
443	TOSCANA	P.A. LITORALE PISANO (PI)	€ 124,79
444	TOSCANA	P.A. VALLE DEL LUCIDO FRAZ. DI MONZONE DI FIVIZZANO (MS)	€ 288,93
445	TOSCANA	P.A.CROCE BIANCA MASSA (MS)	€ 343,86
446	TOSCANA	P.A.SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO (LI)	€ 2.311,35
447	TOSCANA	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO (SI)	€ 61,97
448	TOSCANA	PIA ASSOCIAZIONE DELLA MISERICORDIA DI CASTEL DEL PIANO (GR)	€ 572,54
449	TOSCANA	PRO ASSISTENZA CALCINAIA (PI)	€ 318,13
450	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA C.A.V. (LU)	€ 665,09
451	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CASTEL FOCOGNANO ONLUS (AR)	€ 506,92
452	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA CAVO (LI)	€ 335,78
453	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA COMANO (MS)	€ 981,28

454	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI AULLA (MS)	€ 79,73
455	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO DI MONTSPERTOLI (FI)	€ 296,60
456	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LIDO DI CAMAIORE (LU)	€ 89,18
457	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ONLUS PIETRASANTA (LU)	€ 38,36
458	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO ONLUS (FI)	€ 125,32
459	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA DI CASCINA (PI)	€ 112,93
460	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA DI POGGIBONSI (SI)	€ 108,86
461	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO (FI)	€ 61,30
462	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS (PI)	€ 191,00
463	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE S.M.S. (FI)	€ 432,54
464	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA MASSIMINO CARRAI (PI)	€ 380,32
465	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE (PT)	€ 677,56
466	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA PONSACCO (PI)	€ 157,40
467	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA S.R. IN PISA (PI)	€ 1.177,29
468	TOSCANA	S.M.S. CROCE AZZURRA DI REGGELLO (FI)	€ 837,00
469	TOSCANA	SMS CROCE AZZURRA P.A. PONTASSIEVE (FI)	€ 1.814,52
470	TOSCANA	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA MONTECERBOLI MONTECERBOLI DI POMARANCE (PI)	€ 183,36
471	TOSCANA	SOCIETA' DI PUBBLICA ASSISTENZA CECINA (LI)	€ 75,99
472	TOSCANA	SOCIETA' PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO (LI)	€ 546,70
473	TOSCANA	SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO LARCIANO (PT)	€ 748,94
474	TOSCANA	VEN. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEVARCHI (AR)	€ 51,28
475	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI (FI)	€ 464,77
476	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO LIVORNO (LI)	€ 60,80
477	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA (PT)	€ 1.717,11
478	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI QUARATTA SEZ.DI PISTOIA (PT)	€ 927,47
479	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDI DI CASTELFIORENTINO (FI)	€ 175,72
480	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTEDERA (PI)	€ 181,54
481	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SARTEANO SARTEANO (SI)	€ 162,28
482	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNIA DI MISERICORDIA CAMPI BISENZIO (FI)	€ 773,92
483	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI POMARANCE (PI)	€ 199,79
484	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA PONTREMOLI (MS)	€ 58,13
485	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BAGNONE (MS)	€ 204,75
486	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BUTI (PI)	€ 884,45
487	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTE SAN SAVINO (AR)	€ 259,33
488	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)	€ 34,84

489	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA (FI)	€ 183,36
490	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI STIA (AR)	€ 144,63
491	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRENIERI (SI)	€ 752,49
492	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E SACRO CHIODO DI ASCIANO (SI)	€ 174,31
493	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SINALUNGA (SI)	€ 448,98
494	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA (AR)	€ 47,92
495	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA LUCIA V.M.E MISERICORDIA DI ANTIGNANO (LI)	€ 375,88
496	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA MISERICORDIA CRESPINA (PI)	€ 228,95
497	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO CROCE VERDE DI VIAREGGIO (LU)	€ 1.208,23
498	TOSCANA	P.A. CROCE D'ORO (FI)	€ 83,39
499	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA CASOLA IN LUNIGIANA (MS)	€ 587,54
500	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ONLUS (LU)	€ 627,35
501	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA LASTRA A SIGNA (FI)	€ 154,15
502	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE ALZHEIMER TRENTO ONLUS (TN)	€ 35,29
503	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SOCCORSO CROCE BIANCA ONLUS BOLZANO (BZ)	€ 6.288,11
504	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE RUDOLF STEINER (BZ)	€ 1.443,49
505	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE TRENTINA SALVATAGGIO ONLUS DI VOLONTARIATO (TN)	€ 6.816,71
506	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SPORMINORE - AVOS (TN)	€ 65,70
507	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)	€ 763,45
508	TRENTINO ALTO ADIGE	CENTRO OPERATIVO DI VOLONTARIATO ALPINO A.N.A. (TN)	€ 1.271,02
509	TRENTINO ALTO ADIGE	CORPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE ED INTERVENTI SOCIO SANITARI (TN)	€ 24,47
510	TRENTINO ALTO ADIGE	CROCE BIANCA ROTALIANA ONLUS (TN)	€ 235,60
511	TRENTINO ALTO ADIGE	KUSAIDIA ONLUS (TN)	€ 15,26
512	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI (TN)	€ 326,22
513	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA TRENTO (TN)	€ 259,76
514	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE TEAM SERVICE ONLUS (TN)	€ 115,80
515	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTI INFERMI PINZOLO -ALTA RENDENA (TN)	€ 232,14
516	TRENTINO ALTO ADIGE	ESTUARIO ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO E IL MUTUO AIUTO NEL DISAGIO PSICHICO ONLUS (TN)	€ 366,72
517	TRENTINO ALTO ADIGE	SPORTABILI ONLUS (TN)	€ 53,35
518	UMBRIA	ASSOCIAZIONE C.A.S.T. ASSISI ONLUS (PG)	€ 444,74
519	UMBRIA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA" (PG)	€ 339,71
520	UMBRIA	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO (PERUGIA)	€ 33,79
521	VALLE D'AOSTA	VOLONTARI DEL SOCCORSO DI CHATILLON-ST-VINCENT (AO)	€ 168,31
522	VENETO	"COOPERATIVA SPAZIO 11" (VR)	€ 225,53
523	VENETO	ARCICONFRATERNITA DI S. CRISTOFORO E DELLA MISERICORDIA (VE)	€ 99,01

524	VENETO	ASSOCIAZIONE AMICI INSIEME ONLUS (VE)	€ 411,03
525	VENETO	ASSOCIAZIONE CLUB AMICI DEL CUORE CASTELFRANCO VENETO (TV)	€ 15,26
526	VENETO	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS "IL PORTICO" (VE)	€ 306,82
527	VENETO	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA SOS VOLONTARI VALEGGIO S/M (VR)	€ 110,40
528	VENETO	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIDAS (VI)	€ 193,99
529	VENETO	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA CASA ONLUS (VR)	€ 717,55
530	VENETO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE FELTRE (BL)	€ 199,75
531	VENETO	ASSOCIAZIONE S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO- SONA (VR)	€ 362,82
532	VENETO	ASSOCIAZIONE SOLIFER ONLUS PADOVE (PD)	€ 29,11
533	VENETO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE BIANCA (VR)	€ 225,79
534	VENETO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VITTORIO VENETO ONLUS VITTORIO VENETO (TV)	€ 103,65
535	VENETO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI MARCON - ONLUS (VE)	€ 100,87
536	VENETO	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ADRIA ADRIA (RO)	€ 181,83
537	VENETO	AVIS PROVINCIALE DI TREVISO (TV)	€ 372,74
538	VENETO	CROCE VERDE MESTRE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI VENEZIA TERRAFERMA ONLUS (VE)	€ 244,48
539	VENETO	FONDAZIONE LUIGIA GASPARI BRESSAN ONLUS (VI)	€ 158,44
540	VENETO	I.M.E.T. ONLUS (TV)	€ 40,40
541	VENETO	MYOSOTIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (VE)	€ 525,35
542	VENETO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS IL PORTICO (VE)	€ 361,84
543	VENETO	VOLONTARI DEL SOCCORSO - CAVALLINO TREPORTI (VE)	€ 154,65
		TOTALE	€ 291.449,69

DONAZIONI - ANNO 2004			
	Regione	**Nome Organizzazione**	**Importo concesso euro**
1	CAMPANIA	A.I.L.SALERNO SEZ. "MARCO TULIMIERI"ONLUS (SA)	€ 3.915,08
2	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA RICERCA TUMORI (FC)	€ 2.151,08
3	EMILIA ROMAGNA	ASSURRO ASSOCIAZIONE PER LA CURA DELLE PATOLOGIE URO-ANDROLOGICHE ONLUS BOLOGNA (BO)	€ 10.070,97
4	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE CESENATE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE DI CUORE (FC)	€ 3.911,06
5	EMILIA ROMAGNA	C.I.D. CURARE IL DOLORE (MO)	€ 550,64
6	LOMBARDIA	A.I.L. VARESE ONLUS VARESE (VA)	€ 2.473,74
7	LOMBARDIA	COMITATO TUTELA BAMBINO IN OSPEDALE (VA)	€ 4.642,85
8	MARCHE	A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE E LINFOMI SEZ. DI ASCOLI PICENO ALESSANDRO TROIANI (AP)	€ 3.031,07
9	MARCHE	A.O.V.A.M.- ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA VOLONTARIATO ALTA MARECCHIA (PS)	€ 862,06
10	SICILIA	ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA PIERA CUTINO ONLUS (PA)	€ 6.286,88
11	TOSCANA	ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO (PO)	€ 1.085,95
12	TOSCANA	ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA (A.T.I.S.B.) (FI)	€ 1.372,12
13	TOSCANA	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIA D'ITALIA FIRENZE (FI)	€ 1.038,87
14	TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO TRENTO (TN)	€ 551,36
15	UMBRIA	ASSOCIAZIONE ALTOTEVERE CONTRO IL CANCRO CITTA' DI CASTELLO (PG)	€ 54.591,83
16	VENETO	ASSOCIAZIONE CLUB AMICI DEL CUORE CASTELFRANCO VENETO (TV)	€ 614,33
		TOTALE	€ 97.149,90

05A05281

DECRETO 28 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agorà Cooperativa Sociale», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle Direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro e della M.O.) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della Società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della Commissione centrale per le Cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2005, n. 68;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Coop. «Agora' Cooperativa Sociale», con sede in Pescara, corso V. Emanuele, 36, costituita per rogito notaio dott. Rozzi Pasquale in data 5 febbraio 1997, repertorio n. 148868, codice fiscale n. 01465840682, B.U.S.C. n. 1485/277524.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 28 aprile 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A05119

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Colle Falisco a r.l.», in Calcata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Colle Falisco a r.l.», con sede in Calcata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole — nei casi individuati — all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La società cooperativa «Colle Falisco a r.l.», con sede nel comune di Calcata, via Provinciale Calcatese n. 3, costituita per rogito notaio dott. Togandi Giuseppe in data 11 gennaio 1993, repertorio n. 59419, omologato dal tribunale di Viterbo il 25 marzo 1993, registro delle imprese n. 9566 della C.C.I.A.A. di Viterbo, codice fiscale n. 01414260560, B.U.S.C. provinciale n. 1837, S.N. n. 262402, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 11 maggio 2005

p. *Il direttore provinciale:* MARINELLI

05A05115

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Melissa Officinalis sociale a r.l.», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Melissa Officinalis sociale a r.l.», con sede in Viterbo, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 22 dicembre 2004 dal Comitato centrale per le cooperative, richiesto ai sensi dell'art. 11 del sopra citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Melissa Officinalis sociale a r.l.», con sede nel comune di Viterbo, Strada Teverina n. 9/b, costituita per rogito notaio dott. Luigi Annibaldi in data 20 ottobre 2000, repertorio n. 47840, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01664920566, posizione B.U.S.C. provinciale n. 2074, S.N. n. 304307, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 11 maggio 2005

p. *Il direttore provinciale:* MARINELLI

05A05116

DECRETO 17 maggio 2005.

Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sostituito al comma 1 dall'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede al n. 6 il comitato provinciale I.N.P.S.;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visti l'art. 44 ed il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari ministeriali n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989 della direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444, che disciplina la proroga degli organi amministrativi dello Stato;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 0002502 del 23 gennaio 2001, a firma del ragioniere generale dello Stato;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale di cui ai sopraccitati articoli 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché delle speciali commissioni istituite per il contenzioso in materia di prestazioni;

Decreta:

1. È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma il comitato provinciale, composto come segue:

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Roma;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Roma;

il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma;

membri rappresentanti dei datori di lavoro:

Unione degli industriali di Roma: dott.ssa Minischetti Milena;

Federlazio: dott. Bonaccorso Carmine;

Confcommercio: dott. Cavina Romano;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Confcommercio: sig. Becherini Angelo;

Federazione provinciale coltivatori diretti: dott. Vicino Antonio;

Consiglio nazionale artigianato: sig.ra Danieli Anna Maria;

membri rappresentanti dei lavoratori:

C.G.I.L.: sig. Papacci Vincenzo; sig. Giardini Alberto; sig. Gallo Carmelo;

C.I.S.L.: sig. Lami Carlo; sig. Pecatelli Maurizio sig. Sirni Rolando;

U.I.L.: sig. Bernardini Giustino; sig. Cipullo Bruno;

U.G.L.: sig. Di Lorenzo Maurizio;

Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (C.I.D.A.): dott. Dionisi Luciano;

C.I.S.A.L.: sig. Gironi Roberto.

2. Sono ricostituite altresì presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma le tre speciali commissioni del comitato provinciale competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Le commissioni sono composte come segue:

a) Commissione per i ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composta da:

Federazione provinciale coltivatori diretti di Roma: sig. Troiani Paolo; sig. Gentili Simone;

Confederazione italiana agricoltori di Roma: sig. Sportoletti Alberto; sig.ra Summa Maria Carmela;

b) Commissione per i ricorsi degli artigiani, presieduta dal rappresentante degli artigiani, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composta da:

Assartigiani: sig. Conti Orlando; sig.ra Rainone Maria Flavia;

C.I.L.A.: dott. Vitale Arturo;

A.C.A.I.: sig. Coletta Angelo;

c) Commissione per i ricorsi degli esercenti attività commerciali, presieduta dal rappresentante dei commercianti, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composto da:

Confcommercio: sig. Mercatili Luigi; sig. Ercoli Massimo;

Confesercenti: sig. Antonini Gianfranco; sig. Cesaroni Silvano.

I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b)* ed *e)*, sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta da tutti i membri del comitato stesso ad esclusione dei rappresentanti dei lavoratori autonomi, come disposto dal comma 2 del citato articolo.

Il comitato e le speciali commissioni dureranno in carica quattro anni.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2005

Il direttore provinciale: CELA

05A05255

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «Comgest Soc. coop.va a r.l.», con sede in Barile Rione I Maggio, cosituita per rogito notaio dott. Consalvo Giuratrabocchetti in data 13 dicembre 1989, repertorio n. 79892, registro società n. 1708, codice fiscale n. 01033840768, B.U.S.C. n. 2274/245277;

2) società cooperativa a r.l. «S.I.C.E. (Società impianti costruzioni elettriche) Soc. coop. a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), via Chiesa n. 55, Frazione Agromonte Mileo, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 19 febbraio 1994, repertorio n. 28908, registro società n. 1696, codice fiscale n. 01160040760, B.U.S.C. n. 2618/268159.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del Lavoro U.O. Cooperazione, via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza, tel. 0971390204 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 10 maggio 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A05117

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 aprile 2005.

Istituzione di una tessera di riconoscimento al personale addetto alle attività di vigilanza, appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche, della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume la denominazione di Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale;

Visto l'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente l'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme in materia di polizia delle miniere e delle cave;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che reca modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Ritenuta la necessità di fornire al personale appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive documenti di riconoscimento in considerazione delle funzioni svolte dagli stessi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al personale addetto alle attività di vigilanza appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Il personale munito delle tessere personali è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale.

3. La validità della tessera è quinquennale e costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza.

Art. 2.

1. L'allegato 1 è parte integrante essenziale del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

Frontespizio

Ministero delle Attività Produttive

D.G.E.R.M.-UFFICIO NAZIONALE MINERARIO IDROCARBURI E GEOTERMIA

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Tessera 000

Qualifica ....

Cognome e nome ....

Luogo e data di nascita ....

Data del rilascio ....

Validità fino al ....

IL DIRETTORE GENERALE

(Firma del Titolare)

Retro

Ministero delle Attività Produttive

D.G.E.R.M.-UFFICIO NAZIONALE MINERARIO IDROCARBURI E GEOTERMIA

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 293 REG. DI PUBBLICA SICUREZZA RILASCIATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI

dell'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128

dell'art. 19 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

E

DELL'ARTICOLO 57 ULTIMO COMMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

05A05152

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2005.

Bando FIRB - Progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, relativi a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);

Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 settembre 2004, adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 100 milioni di euro, prevede l'assegnazione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca di € 75.000.000,00 di cui una quota pari ad € 55.000.000,00 per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB;

Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2004 prevede, tra l'altro, il finanziamento dei seguenti interventi:

progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;

realizzazione e potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privato;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate;

Visto in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004 il quale destina, tra l'altro, € 10.000.000,00 al finanziamento delle proposte dei progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici ed organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 con il quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 9.900.000,00 per i progetti di ricerca in argomento, (detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, all'art. 4 dispone che con specifici decreti direttoriali si provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Vista la nota del 3 maggio 2005 di indirizzo sull'utilizzo dei fondi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo e modalità di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378-Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo di 9,900 milioni di euro, progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico relativi a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale.

2. Possono presentare domanda di finanziamento tutti i soggetti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi ammissibili indicati all'art. 4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o dei ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello stesso decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.

Art. 2.

Obiettivo e dimensione economica dei progetti

1. I progetti dovranno essere finalizzati allo sviluppo di metodologie, tecniche e strumenti software in grado di facilitare la transizione delle imprese tradizionali, ed in particolare delle PMI, verso modelli organizzativi dell'impresa innovativa («Internetworked Enterprise»).

2. Il finanziamento richiesto dovrà risultare compreso tra i 2 ed i 4 milioni di euro per ciascuno dei progetti presentati.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti parametri di valutazione

1. I soggetti ammissibili interessati dovranno presentare entro le ore 17,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e secondo le modalità di cui al successivo art. 6, le proprie proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

analisi e mappatura dell'impatto delle ICT sulle dinamiche delle relazioni e degli interscambi di informazione e conoscenza intra ed inter organizzative comprensive delle interazioni con il mercato;

metodologie formali di modellazione e di rappresentazione della conoscenza del «business» basate sul linguaggio naturale e sviluppo delle corrispondenti soluzioni informatiche;

sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative basate su architetture e piattaforme a componenti software distribuiti con elevato grado di granularità in grado di facilitare l'evoluzione di imprese innovative («internetworked - enterprise»).

2. Le proposte progettuali dovranno assicurare l'integrazione dei risultati attesi di cui al precedente comma 1.

3. Le proposte dovranno prevedere una significativa partecipazione di soggetti privati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004, ovvero purché:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui al precedente comma 1;

ovvero:

c) i soggetti di cui al precedente comma 1 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

4. Ciascuna unità di ricerca potrà partecipare ad una sola proposta progettuale; ogni proposta progettuale dovrà comprendere non più di 5 unità di ricerca.

5. La durata del progetto non potrà eccedere i tre anni.

6. Ogni proposta progettuale dovrà prevedere l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale, come specificato all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sarà a totale carico del MIUR.

Art. 4.

Selezione delle proposte

1. La selezione delle proposte verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) rilevanza e/o originalità dei risultati di ricerca attesi, innovatività delle metodologie proposte (nuove idee, nuove conoscenze, nuovi modelli interpretativi di fenomeni complessi; nuova strumentazione scientifica e/o dispositivi avanzati; contributo all'innovazione della produzione di beni e servizi; proposta di nuove tecnologie): max punti 30;

b) eccellenza scientifica del coordinatore della ricerca e di ciascuna unità di ricerca: max punti 10;

c) potenziale di promozione e sviluppo di legami e collaborazioni internazionali: max punti 3;

d) coerenza tra competenze ed esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti ed i contenuti progettuali: max punti 3;

e) capacità del progetto di favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati: max punti 5;

f) grado di coinvolgimento di operatori delle Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonché di altri soggetti pubblici e privati: max punti 4;

g) modalità di integrazione tra le attività di ricerca ed i percorsi di addestramento alla ricerca dei giovani: max punti 5.

2. Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, nei limiti di quanto previsto al comma 2 del successivo art. 5, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 45.

3. Ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parità di punteggio sarà data priorità alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

Art. 5.

Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvarrà della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valuterà l'ammissibilità delle proposte progettuali, acquisendo il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati, e proporrà al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento.

2. Il MIUR adotterà la relativa determinazione nei limiti delle disponibilità finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto dovranno essere presentate, entro il termine di cui al precedente art. 3, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://firb.miur.it, alla voce «Bandi».

2. Il predetto servizio consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per il Coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

3. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A05262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) adeguamento s.s. 28. (Deliberazione n. 93/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, specificando, tra l'altro, che i limiti di

impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, nella sezione «Corridoio plurimodale Tirrenico-Nord Europa» tra i «Sistemi stradali e autostradali», la voce «s.s. 28» con un costo complessivo di 278,887 Meuro ed una disponibilità di 72,304 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 190/2002, è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Viste le note 6 ottobre 2004, n. 560, e 14 ottobre 2004, n. 579, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, rispettivamente, le relazioni istruttorie relative ai progetti preliminari delle opere «adeguamento s.s. 28 Colle di Nava: variante Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana» e «variante all'abitato di Imperia - Aurelia bis», proponendone l'approvazione con prescrizioni e raccomandazioni, nonché il finanziamento della progettazione definitiva delle opere;

Vista la richiamata nota 14 ottobre 2004, n. 579, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso altresì le schede ex delibera n. 63/2003 per il primo degli interventi citati;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, alle opere afferenti la s.s. 28, sono stati attribuiti i seguenti CUP: F82C03000050001 per l'intervento Pieve di Teco-Cantarana e F82C03000060001 per la variante Imperia-Aurelia bis;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

1. In linea generale:

che la s.s. 28, collegando la città di Imperia con la provincia di Cuneo, rappresenta una strategica via di

comunicazione tra la Liguria e il basso Piemonte assicurando un tramite diretto fra il porto di Imperia e le industrie piemontesi;

che i progetti preliminari sottoposti a questo Comitato configurano una strada extraurbana secondaria di categoria C1 con due corsie di m 3,75 e banchine di m 1,50;

che il soggetto aggiudicatore è individuato in A.N.A.S. S.p.a.;

che i progetti definitivi saranno redatti dallo stesso soggetto aggiudicatore e che l'ultimazione dell'opera è prevista per il 2010;

che i piani economico-finanziari sintetici presentati a corredo delle relazioni istruttorie evidenziano la mancanza di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, trattandosi di strada extraurbana secondaria per la quale non è prevista l'applicazione di tariffe;

che la copertura finanziaria degli interventi è ipotizzata a totale carico pubblico;

2. Per quanto concerne la variante tra Pieve di Teco e Ormea:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la tratta tra Pieve di Teco e Ormea assume particolare rilevanza ai fini di un'integrale valorizzazione della s.s. 28, ponendosi quale percorso alternativo all'autostrada Savona-Torino e all'autostrada dei Fiori;

che il tracciato della variante ha uno sviluppo complessivo di circa 9.296 m, e che sul medesimo insistono quattro gallerie per un totale di m 6.362, tre viadotti e tre svincoli;

che il progetto preliminare è stato trasmesso, il 18 maggio 2003, dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre amministrazioni e agli organismi competenti, alle regioni interessate e agli enti gestori delle interferenze;

che è stata data notizia dell'avvio del procedimento mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e su quotidiani a diffusione regionale;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota del 31 luglio 2003, in merito all'iter procedurale da seguire per la valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 190/2002, ha comunicato che la competenza, stante la tipologia dell'opera, è regionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

che la regione Liguria, con delibera n. 867 del 25 luglio 2003, ha espresso parere favorevole ai fini della localizzazione, con prescrizioni di carattere ambientale ed urbanistico-territoriale, alle quali il soggetto aggiudicatore dovrà attenersi nella fase di progettazione definitiva;

che la regione Piemonte, con delibera n. 13-12320 del 19 aprile 2004, ha, del pari, espresso parere favorevole ai fini della localizzazione, con prescnzioni da recepire nella progettazione definitiva, proponendo, tra l'altro, di valutare la possibilità di eliminare in località Cantarana lo svincolo a livelli sfalsati in prossimità della galleria mediante costruzione di una rotatoria o, in subordine, di adottare l'ipotesi definita «alternativa 3» nel verbale della Conferenza di servizi, tenuta il 16 febbraio 2004, nell'ambito dell'istruttoria tecnico-regionale;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 14 aprile 2004, ha espresso parere favorevole, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate dalle soprintendenze competenti;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento di osservazioni formulate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento ammonta a 200.673.600 euro di cui 144.000.000 per lavori e 56.673.600 per somme a disposizione;

che viene richiesta l'assegnazione di risorse per la progettazione definitiva, il cui costo viene quantificato in 4,781 Meuro;

3. Per quanto concerne la variante all'abitato di Imperia-Aurelia bis:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la realizzazione della variante alla s.s. 28 «Imperia-Aurelia bis» mira a migliorare la qualità della vita dei residenti, consentendo di evitare l'attraversamento del centro cittadino, diminuendo l'inquinamento acustico e assicurando l'interconnessione della s.s. 28 con i caselli di Imperia est ed Imperia ovest, con la s.p. n. 1 Aurelia e con la viabilità verso l'hinterland;

che l'opera ha uno sviluppo complessivo di 11.380 m, con sette svincoli, tre ponti, otto viadotti, un ponte/viadotto e nove gallerie;

che il progetto preliminare, corredato dalla studio di impatto ambientale, è stato trasmesso, il 5 maggio 2003, dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre amministrazioni e enti interessati, alla regione Liguria e agli enti gestori delle interferenze;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 27 maggio 2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che la regione Liguria, con delibera n. 869 del 25 luglio 2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni di carattere ambientale ed urbanistico-territoriale alle quali il soggetto aggiudicatore dovrà attenersi nella fase di progetto definitivo;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento di osservazioni formulate sulla base istruttoria;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento ammonta a 213.848.400,00 euro al lordo dell'IVA, di cui 150.157.000,00 per lavori e 63.691.400,00 per somme a disposizione;

che viene richiesta l'assegnazione di risorse per la progettazione definitiva il cui costo viene quantificato in 4,985 Meuro;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, sono approvati, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio:

a) il progetto preliminare dell'«adeguamento s.s. 28 Colle di Nava: variante Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana»;

b) il progetto preliminare della «s.s. 28: variante all'abitato di Imperia-Aurelia bis».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di cui alla precedente presa d'atto costituisce il limite di spesa di ciascuno degli interventi di cui al punto precedente.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione dei progetti, sono riportate, rispettivamente, nella prima parte degli allegati 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte di detti allegati. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni al riguardo e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Concessione contributo.

2.1. È assegnato all'ANAS S.p.a. un finanziamento, in termini di volume di investimento, di:

4,781 Meuro per la progettazione definitiva dell'opera «adeguamento s.s. 28 Colle di Nava: variante Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana»;

4,985 Meuro per la progettazione definitiva della «s.s. 28: variante all'abitato di Imperia-Aurelia bis».

Gli oneri relativi sono imputati sul quarto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2005.

La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,427 Meuro per il primo intervento e di 0,445 per il secondo.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti preliminari degli interventi approvati con la presente delibera.

3.2. Il predetto Ministero provvederà ad accertare che i progetti definitivi recepiscano le prescrizioni che, secondo quanto indicato negli allegati, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede.

Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3. Il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In fase di approvazione dei progetti definitivi delle opere considerate questo Comitato procederà valutare le eventuali richieste di assegnazione a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche tenendo conto che la quota complessiva, riferita a tutti i sub-interventi relativi all'arteria in questione, non potrà superare, salvo compensazione, quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3.5. Questo Comitato si riserva, nella suddetta fase di approvazione dei progetti definitivi e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.6. Il Codice unico di progetto (CUP), assegnato a ciascun progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 338

ALLEGATO 1

s.s. 28 «Colle di Nava» variante Pieve di Teco-Ormea, con traforo di valico Arno-Cantarana

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE I
PRESCRIZIONI

1.1. Prescrizioni da sviluppare nel progetto definitivo.

Prescrizioni di carattere tecnico.

Le soluzioni progettuali dovranno essere sviluppate prevedendo la massima pulizia formale delle opere relative ai tratti stradali non in galleria, con particolare riferimento agli interventi previsti in corrispondenza degli assetti morfologici vallivi di contenuta dimensione, ccn conseguente minimizzazione dei movimenti di terra e dei riempimenti in oggi previsti.

Dovrà essere prevista l'uniformità delle opere d'arte necessarie ed in particolare dei viadotti, evidenziando quindi l'unicità dell'intervento che dovrà espressa con la pulizia formale delle strutture, da rendere il più leggere possibile con la costante riproposizione di fiancate arrotondate e/o smussate e con interposta scalmanatura orizzontale per accentuare la snellezza, nonché con pile a sezione per quanto possibile lenticolare o al più circolare; si dovrà anche valutare la possibilità di colorazione dei manufatti in c.a. con l'uso di pigmenti in impasto al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico (con particolare riferimento a quelle realtà ambientali ancora non pesantemente trasformate in cui predomina la componente naturale).

Dovrà essere curata la continuità formale degli interventi ed i raccordi con le preesistenze morfologiche, soprattutto in corrispondenza degli imbocchi dei viadotti e delle gallerie, approfondendo in particolare le problematiche che si evidenziano nei punti di contatto al suolo e sui contrafforti montuosi.

Le opere di sistemazione dei suoli dovranno essere improntate all'insegna del massimo mimetismo e con la riproposizione delle stesse modalità esecutive delle opere di contenimento preesistenti sul territorio, favorendo l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica per i versanti dei rilevati e per le trincee, con la riproposizione di sistemazioni ricorrenti a fascia e ciglione o muro in pietra, evitando l'utilizzo di materiali prefabbricati o incongrui alla realtà ligure. Nei casi in cui è necessario prevedere muri con altezza superiore a quattro metri, gli stessi dovranno essere scalettati al fine di ridurre l'impatto percettivo; dovrà essere prevista la realizzazione di muri di altezza più contenuta, inclinati di 10º sulla verticale con interposta fascia di terreno a scarpata opportunamente piantumata con specie arboree tipiche dei luoghi.

La redazione del progetto definitivo dovrà valutare la possibilità di eliminare lo svincolo di Cantarana a livelli sfalsati in prossimità della galleria realizzando tale svincolo mediante la costruzione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la nuova infrastruttura e la sede attuale della s.s. 28; qualora la citata soluzione non fosse percorribile, lo svincolo di Cantarana dovrà essere riconfigurato sulla base di quanto emerso in sede di istruttoria e riassunto nell'ipotesi chiamata alternativa tre nel verbale della Conferenza di servizi dell'istruttoria tecnica regionale del 16 febbraio 2004 (vedi grafico).

Nello specifico la progettazione dello svincolo dovrà:

limitare eccessivi elementi di rigidità e geometrizzazione prediligendo soluzioni di svincolo che comportino la minima compromissione del versante;

realizzare i rami di svincolo e le corsie specializzate di accelerazione e decelerazione in conformità al decreto ministeriale 5 novembre 2001.

L'immissione alla s.s. 28 della corrente di traffico Cantarana-Ormea, dovrà avvenire in modo indiretto, mediante la realizzazione di un innesto del tipo «a salto di montone» o mediante la realizzazione di un sottopasso.

I manufatti previsti (in particolare il viadotto sul Tanaro e l'imbocco della galleria) dovranno essere progettati quali «opere d'arte» prestando particolare attenzione alla qualità formale dell'intervento, alla finitura e al raccordo con le aree interessate.

Si ritiene opportuno valutare la possibilità di ridimensionare il viadotto sul fiume Tanaro, riducendo al minimo la lunghezza e progettando la nuova struttura in sintonia per materiali, tecniche costruttive e disegno di insieme con il contesto paesaggistico in cui si inserisce.

Le pile del viadotto dovranno essere riprogettate ridimensionando i pulvini proposti, sovradimensionati rispetto all'altezza delle pile stesse e poco coerenti con la soluzione adottata per l'impalcato del ponte.

Le opere murarie di contenimento del tracciato stradale dovranno essere particolarmente curate dal punto di vista realizzativo, adoperando rigorosamente pietra di provenienza locale o con cromatismi coerenti con l'ambito di riferimento; i giunti dovranno essere a vista e dovrà essere curata la tessitura del rivestimento.

Si dovrà studiare una soluzione alternativa che eviti la formazione del nuovo svincolo di Acquatico, utilizzando al meglio la rotatoria già approvata nella medesima località.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Compensazione e mitigazione.

Dovrà essere redatto un piano di monitoraggio ambientale a corredo del progetto definitivo, concordato con ARPA Piemonte, al fine di definire nel dettaglio i parametri da rilevare, l'ubicazione dei punti di campionamento, la frequenza dei rilievi da effettuare, la durata dei campionamenti, la strumentazione ed i metodi di analisi da impiegare, l'identificazione di soglie di riferimento per l'individuazione di situazioni anomale e critiche, le modalità di restituzione dei dati del monitoraggio.

Le barriere antirumore previste dovranno essere ove possibile e a parità di efficacia del tipo a barriera vegetale.

Dovrà essere curata la riprofilatura delle scarpate e la messa a dimora di vegetazione al fine di garantire una migliore ricucitura con la morfologia esistente e con il contesto naturale.

Dovrà essere chiarita, con adeguati elaborati grafici, l'effettiva entità dei movimenti di terra previsti e di eventuali opere di contenimento.

Per quanto riguarda l'ecosistema boscato interferito dai tratti a mezza costa e dalle spalle del viadotto, nonché dal nuovo innesto per il traffico proveniente da Ponte di Nava, dovrà essere predisposto un intervento di reimpianto di vegetazione arboreo-arbustiva, coerente con la vegetazione autoctona, tramite adeguato rilievo della vegetazione interferita.

I tratti in rilevato ed in galleria dovranno essere realizzati con la massima attenzione curando particolarmente il raccordo delle scarpate con il terreno circostante e l'inserimento armonioso delle strutture degli imbocchi delle gallerie con il paesaggio.

Il nuovo tratto di strada lungo la sponda destra del fiume Tanaro dovrà essere mascherato piantando cespugli e soprattutto alberi ad alto fusto simili a quelli esistenti nel bosco limitrofo, così come le barriere antirumore dovrà essere mimetizzate con vegetazione locale.

Il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, mantenuto e dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale.

Il piano di ripristino ambientale dovrà essere definito massimizzando l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica.

Dovranno essere previsti interventi a compensazione delle aree disboscate non più recuperabili.

Dovrà essere prodotta una caratterizzazione faunistica di maggior dettaglio ai fini del monitoraggio ante, in corso e post-opera.

I tratti in viadotto dovranno essere progettati nelle varie componenti (pile, impalcato, ecc.) usando accorgimenti di alto valore architettonico in modo da consentire l'inserimento nell'ambiente naturale e la sua integrazione con le componenti naturali in corrispondenza degli attacchi a terra.

I materiali provenienti dallo scavo delle gallerie potranno essere utilizzati per formare terrazzamenti da rimodellare coerentemente con l'andamento naturale del terreno e da trattare con vegetazione del tipo esistente.

I tratti di strada dimessi dovranno, qualora non siano utilizzati come collegamenti locali, essere demoliti e si dovrà procedere alla ricostruzione ambientale dei luoghi di giacitura e dell'immediato intorno.

Di valutare la possibilità di prolungare il viadotto sul Rio Tanelle e di limitare quindi il rilevato nella zona corrispondente dello svincolo di Armo onde evitare il riempimento della valle e la formazione del vasto ripiano destinato alla realizzazione della zona servizi che muterebbe radicalmente i caratteri paesaggistici dell'area.

Atmosfera.

Per la definizione delle mitigazioni dell'impatto atmosferico dovrà essere meglio analizzata la prevedibile concentrazione di inquinanti in particolare in corrispondenza dello sbocco della galleria con particolare riferimento ai periodi di flusso di traffico più intenso.

Rumore e vibrazioni.

Dovrà essere approfonditamente analizzata e risolto in sede di progetto definitivo l'effetto rombo all'uscita della galleria rispetto ai ricettori sensibili.

Nel caso gli approfondimenti sull'impatto acustico individuassero la necessità di collocare barriere acustiche, si dovrà verificare l'impatto visivo soprattutto se localizzate sul viadotto.

Geologia, idrogeologia ed acque superficiali.

Il progetto dovrà essere integrato sotto il profilo idrogeologico, con particolare riferimento a:

verifiche di stabilità;

valutazione del grado di carsismo ed eventuale presenza di organismi carsici di valenza speleologica per i settori che interessano calcari dolomitici;

indicazione del tracciato degli oleodotti presenti nella fascia interessata dal progetto;

approfondimenti di carattere idraulico ed idrogeologico per ogni opera prevista da attuarsi in conformità ai disposti ed indicazioni tecniche desunte dai piani di bacino stralcio approvati;

attuazione puntuale e completa delle fonti di approvviggionamento alternativo per coprire i bacini di utenza delle opere di captazione idropotabile e l'elaborazione dei progetti relativi alle varie ipotesi di approviggionamento idrico idropotabile.

Dovrà essere approfondito lo studio geologico e geomorfologico dell'area di interesse del tracciato in territorio piemontese con descrizione e caratterizzazione anche delle coperture detritiche e delle aree in dissesto (frane, conoidi, aree esondabili).

Dovrà essere approfondito lo studio sull'acquifero contenuto nelle rocce carbonatiche pervenendo alla delimitazione dell'acquifero e del bacino imbrifero di alimentazione; alla definizione della frequenza e delle dimensioni delle cavità carsiche lungo le quali avviene la circolazione idrica; rilievo della presenza di sorgenti e loro caratterizzazione; misure di portata delle acque intercettate dal foro pilota, perlomeno delle portate massime; stima della portata presumibilmente intercettata dall'allargamento in galleria.

Dovranno essere progettate le opere di collettamento delle acque intercettate dalla galleria, al fine di separarle da quelle provenienti dalla garreggiata e di renderne possibile un utilizzo, anche se futuro, a favore delle comunità locali piemontesi con modalità da concordarsi con il gestore del Servizio idrico integrato ambito territoriale ottimale n. 4 cuneese, il quale indicherà le opportune soluzioni operative.

Dovrà essere fornita la caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso delle rocce attraversate dalla galleria e la caratterizzazione geotecnica/geomeccanica dei versanti coinvolti in scavo riporti e dei materiali utilizzati per i rilevati; verifiche di stabilità di scavi e riporti.

Dovrà essere svolto lo studio idrologico-idraulico delle aree di fondovalle Tanaro con analisi degli effetti sulla dinamica fluviale dell'opera in progetto in relazione alla possibile interferenza con manufatti esistenti.

Dovranno essere analizzate le possibili interferenze dell'opera con il conoide del Rio di Prale e con la dinamica torrentizia.

Dovrà essere svolta una verifica per individuare eventuali cavi irrigui a seguito della quale, e, se necessario, dovranno essere individuate le soluzioni più idonee per assicurare la continuità e la funzionalità dei cavi irrigui minori per consentire le operazioni di manutenzione agevolmente ed in sicurezza.

Dovranno essere individuati presidi di tutela per evitare contaminazioni delle acque utilizzate anche a scopo irriguo, sia durante la fase di cantiere, sia durante la fase di esercizio della strada.

In corrispondenza dello svincolo per Cantarana, i sottopassi idraulici del rio Prale e del rio della Rocca, oltre che dal punto di vista idraulico, dovranno anche garantire le esigenze di passaggio della fauna vertebrata mediante la collocazione di banchine laterali, i cui criteri costruttivi dovranno essere concordati con l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica - Direzione territorio rurale.

La progettazione definitiva dovrà verificare e documentare nel dettaglio le arginature previste lungo il Tanaro con planimetrie, sezioni e prospetti significativi e relativi particolari costruttivi.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO

Per le caratteristiche delle opere si richiede che venga elaborato con l'ufficio della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e della Liguria, un programma di indagini archeologiche di tipo ricognitivo con eventuali accertamenti archeologici. Tali adempimenti serviranno a valutare appieno l'impatto dell'opera sul patrimonio archeologico e orienteranno la progettazione definitiva.

Si dovrà prevedere un'assistenza costante in corso d'opera da parte di operatori specializzati sotto il controllo della Soprintendenza di competenza, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di rinvenimenti occasionali.

Si dovrà eseguire una ricognizione archeologica preventiva che dovrà comportare prima lo spoglio bibliografico sotto l'aspetto archeologico del territorio preso in esame, integrato da ricerche di archivio nonché dall'esame della cartografia storica e tematica moderna e dall'acquisizione ed interpretazione delle foto aeree, e, successivamente, una seconda parte di indagine sul campo di tipo intensivo su tutto il territorio soggetto agli interventi con particolare attenzione alle aree già note archeologicamente o maggiormente indiziate. Si segnala la necessità di comprendere tra le aree da sottoporre a questa verifica anche quelle di deposito per il conferimento degli inerti di risulta dallo scavo delle gallerie.

PRESCRIZIONI DA OTTEMPERARE NELLA FASE DI CANTIERE

La viabilità e le aree di cantiere dovranno essere realizzate con il massimo adattamento plano altimetrico allo stato dei suoli, con minimizzazione di scavi e riporti operando sulla pendenza e sulla lunghezza dei tracciati e sulla localizzazione delle aree a piazzale. Si dovrà altresì provvedere alla mitigazione delle opere fisse, che dovranno essere sviluppate secondo criteri di ingegneria naturalistica e con la realizzazione di opportuni schermi vegetali.

Il progetto definitivo dovrà prevedere un quadro relativo all'approviggionamento dei materiali di cava che prevedeva l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse derivanti dal cantiere; dovranno essere definiti i volumi di materiali/rifiuti inerti prodotti e movimentati, le modalità operative con particolare riferimento al trasporto di tali materiali/rifiuti inerti, ed al loro eventuale stoccaggio provvisorio a alla destinazione finale.

Per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque che, nei settori più a valle, possono essere utilizzate a scopo irriguo.

Dovrà essere definito un mirato monitoraggio per le aree di cantiere.

94
96
794.2
782.5
782.8
787.3
778.2
785.4
786.50
783.35
PIEVE DI TECO
CANTARANA-NAVA
p-9%
783.50
789.50
790
779.1
779.2
826.1
840.7
ORMEA
782.5
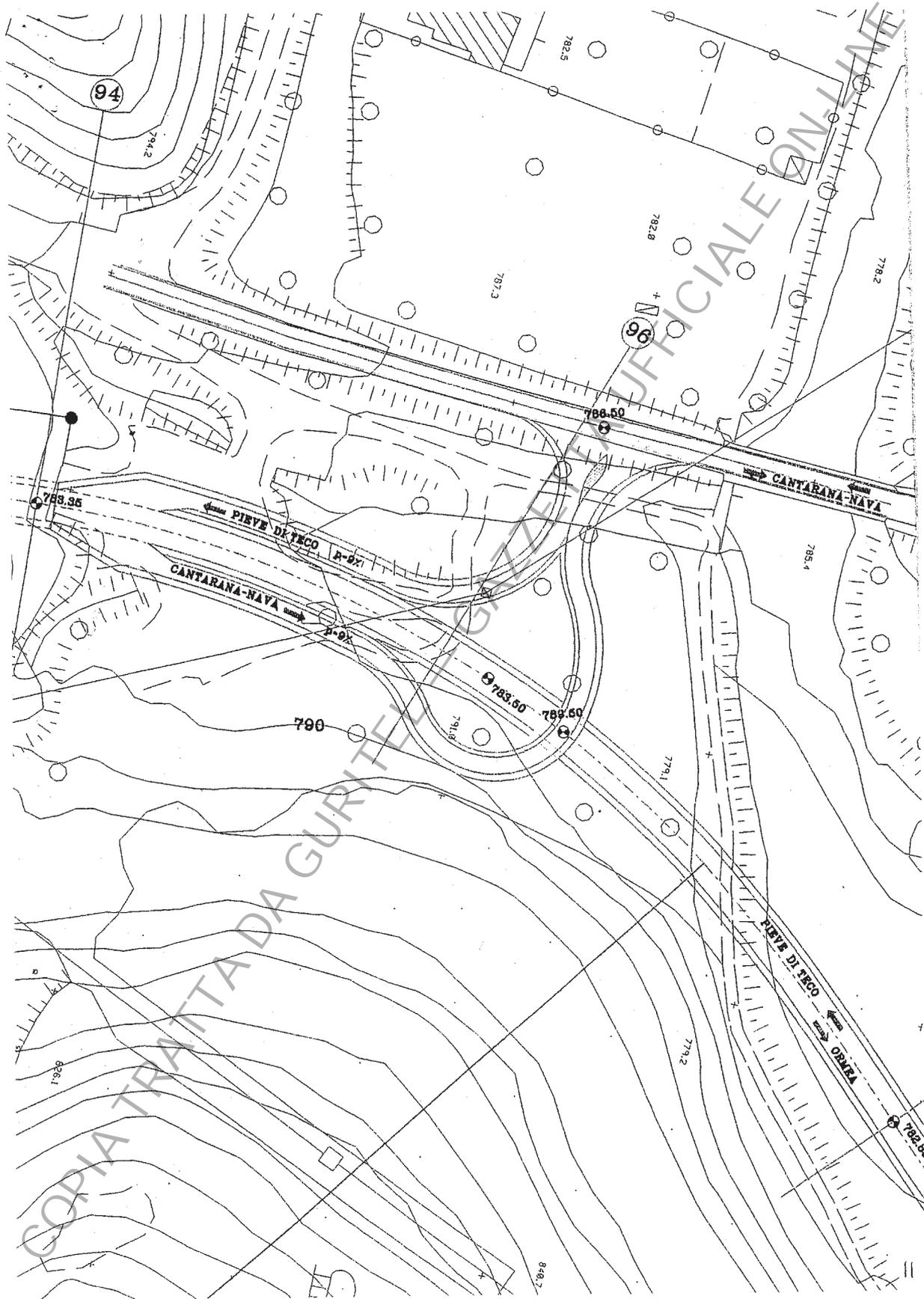
PARTE II
RACCOMANDAZIONI

La verifica di eventuale esecuzione di prospezioni archeologiche «non distruttive» di tipo geofisico con impiego combinato del metodo magnetometrico, di quello geo-elettrico e del geo-radar con particolare attenzione a quelle zone individuate come a rischio archeologico, eventualmente da integrarsi con analisi micromorfologiche, suscettibilità magnetica e datazioni radiometriche;

La valutazione di eventuale esecuzione di verifiche di controllo archeologico tramite sondaggi e saggi di scavo, comprensivi della documentazione grafica e cartografica, dello studio di tutti i reperti e delle strutture eventualmente rinvenute, di analisi paleobotaniche e micromorfologiche, da attuarsi in quelle zone sulle quali si siano rilevate tracce di strutture o stratigrafie archeologiche.

ALLEGATO 2

S.S. 28 «Colle di Nava»

Variante all'abitato di Imperia Aurelia-bis

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE I
PRESCRIZIONI

1.1. Prescrizioni da sviluppare nel progetto definitivo.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO

In riferimento al ponte di progetto sul torrente Prino, si dovranno adottare soluzioni in grado di ridurre e quindi ottimizzare l'impatto visivo valutando altresì la possibilità di un attraversamento ortogonale dello stesso torrente.

In prossimità dell'innesto nella s.s. 1 e allo svincolo Aurelia Ovest, si dovrà valutare la possibilità di eliminare il rilevato quantomeno nella parte iniziale, adattandolo maggiormente alle quote attuali, ovvero, laddove non fosse perseguibile tale proposta, si dovranno verificare soluzioni progettuali atte a consentire una adeguata integrazione tra muro d'argine e rilevato, anche mediante l'utilizzo di piste ciclabili e pedonali.

In prossimità dello svincolo n. 3 in località Caramagna, al fine di alleggerire e ottimizzare l'impatto paesistico dell'opera, relativamente al salto di quota tra il tracciato dell'Aurelia e la quota del terreno attuale, si dovrà valutare la possibilità di una diversa soluzione che definisca le corsie di innesto e di uscita, sia in termini planimetrici, sia altimetrici, nonchè l'inserimento di bucature in corrispondenza della viabilità locale, del Torrente Caramagna e delle parti murarie più rilevanti.

Relativamente agli svincoli n. 4 di Artallo e n. 5 di Baitè, si dovranno adottare soluzioni progettuali più semplificate di quelle proposte al fine di ottimizzare gli impatti visivi con il paesaggio.

In fase di progettazione definitiva, gli elaborati grafici dovranno essere modificati in modo da contenere tutti gli elementi atti ad evidenziare l'adeguatezza in termini di innesti e sensi di marcia, il raccordo con il tracciato della s.s. 28. Dovrà essere inoltre eliminato dalla tav. di confronto con la zonizzazione di Piano la deviazione verso la strada a tornanti in zona BC3D.

Riguardo lo svincolo n. 6 in corrispondenza del tracciato della S.S. 28 del Colle di Nava, nella fase di redazione del progetto definitivo al fine di ottimizzare l'impatto dell'opera con il paesaggio, dovrà essere valutata la possibilità di traslare verso monte il tracciato dell'Aurelia-bis verificando leggermente i raggi di curvatura ed abbassandolo al fine di adattarsi maggiormente alle curve di livello.

Relativamente al viadotto Rio Lagoni/Ciapasso e Rio Mortola, nella fase di redazione del progetto definitivo gli elaborati dovranno specificare e chiarire l'incongruenza rilevata tra la sezione 81 che indica un tratto in rilevato e le planimetrie di progetto che segnalano un viadotto.

Relativamente al tratto compreso tra la galleria Calderina e lo svincolo n. 8 di San Pietro, al fine di ottimizzare l'impatto dell'opera con il paesaggio, si dovranno valutare diverse soluzioni, rispetto a quella attualmente prefigurata (in rilevato), che prevedano una quota più bassa o a raso, o ancora una soluzione in parte in trincea e con rilevati laterali aventi funzione di schermo visivo ed acustico, con conseguente riduzione della quota percepita di rilevato e cavalcavia, in corrispondenza della viabilità esistente.

Relativamente al tratto compreso tra lo svincolo n. 8 di San Pietro e la S.P. Aurelia Est, si ritiene che la soluzione progettuale presentata debba essere oggetto degli approfondimenti richiesti dalla regione Liguria, nonché dal Ministero per i beni e le attività culturali. Si propone pertanto lo stralcio di tale tratto e la riproposizione dello stesso unitamente al progetto definitivo dell'intera infrastruttura, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti progettuali riguardanti la tutela e la salvaguardia dei siti archeologici presenti nonché il superamento dell'interferenza con la esistente linea ferroviaria.

Laddove il progetto preveda la demolizione di immobili dovrà essere prevista la rilocalizzazione o soluzioni alternative che garantiscono la fattibilità dell'intervento.

La scelta progettuale proposta, è finalizzata alla salvaguardia dell'area in sponda sinistra. In fase di progettazione definitiva si dovranno comunque adottare soluzioni finalizzate ad ottimizzare l'impatto del ponte sul torrente Prino con il paesaggio della valle.

Nella fase di redazione del progetto definitivo si dovrà ottimizzare la soluzione progettuale relativa al previsto nuovo viadotto sul torrente Impero, al fine di tutelare e salvaguardare quanto più possibile l'arcata residua del ponte medioevale situato nella zona;

Riguardo lo svincolo n. 6 in corrispondenza del tracciato della strada statale n. 28 del Colle di Nava, relativamente al tratto sopraelevato rispetto alla quota del terreno, si prescrive di svolgere tutti gli opportuni approfondimenti progettuali, al fine di ridurre ed ottimizzare l'impatto con il paesaggio.

Riguardo il tratto corrispondente allo svincolo Imperia Est, si dovrà valutare ogni possibile accorgimento atto ad ottimizzare la soluzione progettuale prescelta al fine della minore incidenza della stessa sul paesaggio.

Relativamente al tratto compreso tra la galleria Calderina e lo svincolo n. 8 di San Pietro, al fine di ottimizzare l'impatto dell'opera con il paesaggio, si dovranno valutare diverse soluzioni, rispetto a quella attualmente prefigurata (in rilevato), che prevedano una quota più bassa o a raso, o ancora una soluzione in parte in trincea e con rilevati laterali aventi funzione di schermo visivo ed acustico, con conseguente riduzione della quota percepita di rilevato e cavalcavia, in corrispondenza della viabilità esistente.

Relativamente al tratto compreso tra lo svincolo n. 8 di San Pietro e la strada provinciale Aurelia Est, si propone lo stralcio di tale tratto e la riproposizione dello stesso unitamente al progetto definitivo dell'intera infrastruttura, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti progettuali riguardanti la tutela e la salvaguardia dei siti archeologici presenti nonché il superamento dell'interferenza con la esistente linea ferroviaria.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Compensazione e mitigazione.

In prossimità dell'innesto nella s.s. n. 1 e allo svincolo Aurelia Ovest, in merito alla adiacenza della sede stradale alla zona residenziale BS e alla struttura ricettiva all'aria aperta, si dovranno elaborare adeguate soluzioni circa le opere di mitigazione, vista la vicinanza della sede stradale con detti volumi.

Rumore e vibrazioni.

Dovranno essere effettuati degli approfondimenti sul comparto rumore per meglio definire tutti i recettori effettivamente impattati e gli interventi mitigativi da allestire presso di essi.

Geologia, idrogeologia ed acque superficiali.

Si dovrà elaborare un programma di riuso degli inerti sulla base degli litotipi estratti, al fine di verificare la percentuale recuperabile e riutilizzabile in altro sito e la percentuale oggetto di discarica, indicando altresì se a tal fine vengano utilizzati siti preferenziali, quali aree di cava, aree che richiedono recupero ambientale o riqualificazione di vecchi siti di discariche. Alla luce delle risultanze di tale programma dovrà:

3) essere previsto il recupero della maggiore quantità possibile dei materiali di risulta costituiti da terre e rocce di scavo e da inerti di sbancamento;

4) essere prevista e garantita la destinazione finale dei rifiuti inerti prodotti che superano la quantità di 50000 mc, come previsto ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale n. 18/1999, da definire attraverso una apposita intesa con regione e comuni.

Nella fase di studio puntuale che anticiperà il progetto definitivo del previsto tracciato stradale, dovrà essere attuato un preciso confronto con le indicazioni tecnico-normative dei Piani di bacino stralcio in vigore, al fine di rendere tutti gli interventi infrastrutturali pienamente compatibili con i Piani stessi, con particolare riferimento agli interventi di tipo idraulici prioritari del torrente Prino.

Dovranno essere previsti tutti gli opportuni ed indispensabili monitoraggi nelle aree direttamente interessate dal progetto di che trattasi, nonché in un significativi intorno, al fine di avere un sufficiente sistema di controllo sulle eventuali ripercussioni delle opere previste su tutti i principali parametri territoriali (geologici, idrogeologici, idraulici).

In merito all'elevato numero di attraversamenti dei corsi d'acqua proposti, che rappresentano sempre una interferenza in termini idraulico-ambientali con il corso d'acqua e il suo deflusso naturale, si dovrà verificare che tali opere non aumentino le situazioni di rischio.

Relativamente all'interferenza del tracciato con le aree inondabili, dovrà essere elaborata una valutazione complessiva della compatibilità idraulica dell'intervento che permetta la valutazione di tutte le conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera. Si dovrà altresì verificare la coerenza delle previsioni progettuali della viabilità con interventi di tipo idraulico prioritari previsti nel Piano di bacino del torrente Prino.

Qualora nel corso dei lavori di scavo delle gallerie si verificassero intercettazioni di falde, dovranno essere adottati gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza ed il mantenimento delle condizioni naturali dell'acquifero. Inoltre tali soluzioni dovranno prevedere l'impermeabilizzazione dello scavo delle gallerie ed il drenaggio, il coinvolgimento delle acque verso l'esterno per la ridistribuzione delle stesse a quanti ne hanno subito danno, oppure per la destinazione futura a nuovi utenti.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO E TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ARCHITETTONICO

Si dovrà eseguire una ricognizione archeologica preventiva che dovrà comportare dapprima lo spoglio bibliografico sotto l'aspetto archeologico del territorio preso in esame, integrato da ricerche d'archivio relative a documentazione e/o ritrovamenti, nonché dall'esame della cartografia storica e tematica moderna e dall'acquisizione ed interpretazione delle foto aeree. Dovrà seguire poi una seconda parte di indagine diretta sul campo mediante « field wolking» di tipo intensivo su tutto il territorio soggetto ad interventi, compresa una fascia di rispetto da determinarsi secondo circostanze, con particolare attenzione alle aree già note archeologicamente o maggiormente indiziate per il convergere di dati desunti dalla toponomastica, dalla geomorfologia e dalla cartografia storica. Si dovranno comprendere tra le aree da sottoporre a questa verifica anche quelle di deposito per il conferimento degli inerti di risulta dallo scavo delle gallerie. Al termine di questa fase si dovrà procedere all'individuazione delle diverse gradualità di rischio archeologico e all'elaborazione di carte tematiche con una georeferenziazione puntuale dei dati archeologici.

Si dovrà valutare l'eventuale esecuzione di prospezioni archeologiche «non distruttive» di tipo geo-fisico con impiego del combinato del metodo magnetometrico, di quello geo-elettrico e del geo-radar con particolare attenzione a quelle zone individuate come a rischio geologico, eventualmente da integrarsi con analisi micromorfologiche, suscettibilità magnetica e datazioni radiometriche.

Si dovrà valutare l'eventuale esecuzione di verifiche di controllo archeologico tramite sondaggi e saggi di scavo, comprensivi della documentazione grafica e cartografica, dello studio di tutti i reperti e delle strutture eventualmente rinvenute, di analisi paleobotaniche e micromorfologiche, da attuarsi particolarmente in quelle zone che a seguito delle attività di ricognizione archeologica e di prospezioni archeologiche «non distruttive», abbiano restituito tracce di strutture o stratigrafiche archeologiche, oppure risultino essere particolarmente indiziate come aree di possibile reperimento delle stesse.

Nel corso della realizzazione della galleria che attraversa la collina di Castelvecchio, relativa al tratto stradale a levante del torrente Impero, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di tutelare i complessi monumentali storici del castello medioevale, il cimitero antico, l'Oratorio dell'Immacolata e il Santuario di Santa Maria Maggiore; tali accorgimenti dovranno essere concordati con le soprintendenze di competenza.

1.2. *Prescrizioni da ottemperare in fase di cantiere.*

Relativamente all'area di cantierizzazione 1, prevista in prossimità del casello autostradale di Imperia Ovest, compresa tra lo stesso ed il tornante dello svincolo autostradale, si dovrà valutare la possibilità di un utilizzo maggiore della porzione di area più a monte (zona di P.R.G.) riducendo l'estensione della parte più a valle.

In alternativa alla individuata area di cantierizzazione 2, costituita dall'attuale zona di sosta accessibile dallo svincolo autostradale che dall'adiacente area in oggi olivata, si dovrà verificare la possibilità di utilizzare lo spazio ricompresso tra il secondo tornante di discesa dello svincolo autostradale riducendo così oltre l'impatto visivo anche i necessari movimenti di terreno.

PARTE II

RACCOMANDAZIONI

Nel tratto compreso tra la via Aurelia e lo svincolo autostradale di Imperia, siano adottate soluzioni atte ad evitare trasformazioni della strada per Poggi.

05A05307

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 2 marzo 2005.

Consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (Determinazione n. 2/2005).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Nell'ambito dello svolgimento dei compiti di vigilanza, cui è istituzionalmente preposta, l'Autorità ha riscontrato il frequente ricorso da parte delle stazioni appaltanti all'istituto della «consegna dei lavori sotto riserve di legge», spesso seguita dall'immediata sospensione degli stessi, nonché da un significativo ritardo nella stipulazione del relativo contratto d'appalto.

Si ritiene, pertanto, opportuno chiarire l'esatta valenza giuridica di tale istituto, nonché i limiti connessi al suo eccezionale utilizzo.

Ritenuto in diritto.

La consegna dei lavori, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, deve avvenire non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto d'appalto, ovvero dalla sua approvazione, nei casi in cui questa sia richiesta.

Può accadere, tuttavia, che si verifichino nell'esperienza concreta particolari «ragioni di urgenza», tali da non consentire un differimento dell'inizio dei lavori fino alla stipulazione od al perfezionamento del relativo contratto.

Tale possibilità, è stata, in realtà, espressamente contemplata e disciplinata dal legislatore dapprima all'art. 337, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e successivamente al comma 1 dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che riprendendo sostanzialmente quanto stabilito in precedenza, letteralmente afferma che «qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori».

La norma del successivo art. 130, comma 3, stabilisce, altresì, che in tal caso il processo verbale deve necessariamente indicare: 1) i materiali ai quali l'appaltatore deve provvedere; 2) le lavorazioni per le quali si rende necessario l'immediato inizio in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.

Ciò al fine specifico di assicurare da un lato la tempestiva esecuzione dei soli lavori che l'urgenza non consente di dilazionare nel tempo e dall'altro di impedire che l'appaltatore possa prendere ulteriori iniziative in contrasto con la peculiare situazione di incertezza contrattuale, nella quale si trova ad operare.

La disciplina dell'istituto — che tra l'altro non innova all'effetto tipico della consegna, che consiste nel determinare l'inizio del termine previsto per l'ultimazione dei lavori — è completata dalla disposizione di cui al comma 4 dello stesso art. 129, secondo il quale «in caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto».

Successivamente alla consegna dei lavori con riserva può, infatti, accadere che:

1) la stipula del contratto avvenga regolarmente nei termini di cui all'art. 109 del regolamento di attuazione, ed in tal caso *nulla quaestio*;

2) trascorrano i suddetti termini senza che intervenga alcuna regolare stipulazione, ed in tal caso sarà consentito all'appaltatore recedere dal contratto qualora ciò sia dovuto ad un comportamento imputabile all'amministrazione;

3) si verifichino circostanze, successive alla consegna, tali da imporre all'amministrazione di non procedere alla stipula del contratto stesso.

Dal complesso delle norme richiamate si evince, pertanto, chiaramente il carattere di eccezionalità dell'istituto in esame da cui scaturisce la conseguente applicazione di norme particolari.

Le stazioni appaltanti, in particolare, potranno far ricorso a tale procedura soltanto in presenza di entrambe le condizioni sottoelencate:

1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto;

2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza.

Con specifico riferimento al punto 2) è necessario ricordare che secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa e ribadito da questa stessa Autorità in altre sue precedenti pronunce deve trattarsi di «un'urgenza qualificata e non generica tale da potersi fondamentalmente ritenere che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico, la tempestività o l'efficacia dell'intervento stesso» (Corte conti, sez. contr., 23 gennaio 1986, n. 1625).

Ciò sta sostanzialmente ad indicare che l'urgenza in quanto circostanza speciale ed eccezionale che rende indilazionabile l'inizio dell'esecuzione dei lavori programmati deve:

1) scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, «ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l'evento» (come espressamente chiarito da questa stessa Autorità nella determinazione n. 9 del 2003);

2) avere carattere cogente, vale a dire essere tale da «obbligare» l'amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;

3) avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell'amministrazione.

Conseguentemente non integrano gli estremi della urgenza di cui all'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 quelle circostanze che: 1) derivano da eventi prevedibili; 2) sono in grado di sopportare senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico i tempi richiesti per la stipulazione o l'approvazione del contratto; 3) sono dirette a sopperire a negligenze proprie dell'amministrazione, quali ad esempio l'osservanza di un termine ormai prossimo alla scadenza ed imposto a pena di revoca del relativo finanziamento, ovvero una carente organizzazione, che rende eccessivamente lunghi i tempi per la stipulazione del contratto.

Ciò chiarito, si rende, altresì, opportuno precisare che la stessa *ratio* sottesa all'espressa previsione dell'istituto in esame, vale a dire consentire l'immediato inizio di quei soli lavori che non possono essere dilazionati ulteriormente nel tempo senza grave pregiudizio dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera o dell'intervento programmato, non è conciliabile, in via generale, con l'utilizzo della sospensione dei lavori prevista e disciplinata dall'art. 133 del regolamento.

In particolare, a titolo esemplificativo, non potranno ritenersi circostanze in grado di giustificare la suddetta sospensione: 1) la sussistenza di condizioni climatiche avverse, preesistenti o prevedibili da parte dell'appaltatore; 2) la necessità di adottare varianti tecniche o di provvedere a nuove lavorazioni, che mal si concilierebbe con l'assoluta indilazionabilità delle stesse; 3) l'esigenza di risolvere problemi organizzativi della stazione appaltante, sovente causa anche del ritardo nella stipulazione del contratto d'appalto; 4) la necessità di provvedere all'acquisizione di autorizzazioni o nullaosta, nonché, più in generale ad adempimenti propedeutici al fine di una proficua esecuzione dei lavori.

Peraltro, qualora dovessero eccezionalmente ricorrere circostanze sopravvenute assolutamente impreviste ed imprevedibili mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, le quali impongono di procedere alla successiva sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento, cui compete l'accertamento della situazione di fatto, dovrà attenersi ancor più scrupolosamente al disposto normativo di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, indicando dettagliatamente le ragioni specifiche poste a fondamento della suddetta sospensione, motivando in maniera esauriente la non imputabilità delle stesse alla stazione appaltante e specificando altresì la loro stretta attinenza con le lavorazioni oggetto della consegna anticipata.

In caso contrario, sarà logico presumersi — come, tra l'altro, già chiarito da questa Autorità nella precedente determinazione n. 9 del 2003 — «un giudizio negativo sull'attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e — per essa — dai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto ed investiti della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumile un danno erariale».

Roma, 2 marzo 2005

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

05A05205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicati concernenti le nomine di due membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 24 maggio 2005, ha attribuito il seggio - ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979 n. 18 - rimasto vacante a seguito di rinuncia da parte dell'on. Ottaviano Del Turco, verificatasi la causa di incompatibilità prevista dall'art. 6 della citata legge e successive modificazioni, all'on. Lavarra Vincenzo detto Enzo, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione (IV - Italia Meridionale) e nella stessa lista.

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 24 maggio 2005, ha attribuito il seggio - ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979 n. 18 - rimasto vacante a seguito di rinuncia da parte dell'on. Mercedes Bresso, verificatasi la causa di incompatibilità prevista dall'art. 6 della citata legge e successive modificazioni, all'on. Rivera Giovanni detto Gianni, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione (I - Italia Nord-Occidentale) e nella stessa lista.

05A05370-05A05371

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Gonfalone nella chiesa della SS. Trinità, in Osimo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Gonfalone nella Chiesa della SS. Trinità, con sede in Osimo (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05170

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Monte dei Morti, in Bucchianico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del Monte dei Morti, con sede in Bucchianico (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05171

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Polverigi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Polverigi (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05172

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Nicola da Tolentino nella chiesa di S. Antonio Abate, in Ferrara.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 maggio 2005, viene estinta la Confraternita di S. Nicola da Tolentino nella chiesa di S. Antonio Abate, con sede in Ferrara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.

05A05173

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Agritur soc. coop. a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza), via Giustino Fortunato, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Giuliani, in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 2544, codice fiscale n. 00908520760, BUSC n. 1940/222683;

2) «Santuario San Donato Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Ripacandida (Potenza), viale Margherita n 270, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 22 maggio 1998, repertorio n. 37561, codice fiscale n. 01318440763, BUSC n. 2814/289312,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione, via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 - Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05118

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S. Giovanni Eremita Società Cooperativa a r.l.», in Tufara

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «S. Giovanni Eremita Società Cooperativa a r.l.», con sede in Tufara, costituita per rogito dott. De Benedittis Marco in data 10 aprile 1990, repertorio n. 24270, registro società n. 2570, R.E.A. n. 80385, partita I.V.A./codice fiscale n. 00792460701, posizione B.U.S.C. n. 1105/249344, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A05120

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto per il completamento della diga del Porto di Pantelleria, presentato dall'Ufficio del genio civile OO.MM. di Palermo.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/11687 del 9 maggio 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante il progetto per il completamento della diga del Porto di Pantelleria (Palermo), presentato dall'Ufficio del genio civile OO.MM. di Palermo - 90100 Palermo, disponendo che il progetto non possa essere escluso dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e nel contempo raccomandando di verificare l'opportunità di estendere la procedura di VIA a tutte le opere previste per il completamento del PRP vigente nella misura in cui le stesse siano da considerarsi una variante ovvero abbiano comunque necessità di verifiche ambientali.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05256

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto delle opere del Porto di Ponza, presentato dal Ministero per le infrastrutture e trasporti - Servizio integrato infrastrutture e trasporti Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/11680 del 9 maggio 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante il progetto di realizzazione dell'opera di difesa di Santa Maria e di un molo di attracco per traghetti, presentato dal Ministero per le infrastrutture e trasporti - Servizio integrato infrastrutture e trasporti Lazio, Abruzzo e Sardegna, disponendo che il progetto non possa essere escluso dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e che la stessa debba essere estesa a tutte le opere comprese nel nuovo piano regolatore portuale di Ponza (Latina).

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05257

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto per gli interventi di riqualificazione dei cantieri Orlando nel Porto di Livorno, presentato dall'Autorità portuale di Livorno.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/09943 del 19 aprile 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per gli interventi sulle opere marittime insistenti all'interno del demanio marittimo (Darsena Morosini), funzionali al progetto di riqualificazione del cantiere Orlando di Livorno, presentato dall'Autorità portuale di Livorno con sede in Scali Rosicano, 6 - 57123 Livorno, disponendo che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05258

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato e relative opere connesse consistenti in elettrodotto ed un gasdotto da realizzarsi nei comuni di Bertonico e Turano Lodigiano, presentato dalla Società Energia S.p.a.

Con il decreto n. 00396 del 21 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 750MWe alimentata con gas naturale e relative opere connesse consistenti in un elettrodotto 380KV di lunghezza pari a 650 m ed un gasdotto di lunghezza pari a 6,6 km di connessione alla rete SNAM, da ubicare nei comuni di Bertonico (Lodi) e Turano Lodigiano (Lodi), presentato dalla Società Energia S.p.a. con sede in via G.B. Pirelli, 20 - 20124 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05259

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede l'ampliamento di una centrale elettrica esistente nel comune di Ortona, presentato dalla Società Odoardo Zecca S.r.l.

Con il decreto n. 00337 del 7 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede l'ampliamento, da circa 5,5 MWe a 104 MWe, di una centrale elettrica esistente nel comune di Ortona (Chieti), presentato dalla Società Odoardo Zecca S.r.l., con sede in via Piave, 133 - 65100 Pescara.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05260

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, da ubicare all'interno dell'area industriale in comune di Foggia e delle opere ad essa connesse, consistenti in un elettrodotto e in un gasdotto, presentato dalla Società Foggia Energia S.r.l.

Con il decreto n. 00306 del 29 marzo 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, alimentata a gas naturale, della potenza elettrica pari a 400 MWe, da ubicare all'interno dell'area industriale del comune di Foggia e delle opere ad essa connesse consistenti in un elettrodotto 380 kV di connessione con la Rete nazionale di trasporto alla stazione di Foggia, di lunghezza pari a circa 10 km e in un gasdotto di connessione con la rete SNAM in località Carapelle, di lunghezza pari a circa 10 km, presentato dalla Società Foggia Energia S.r.l. con sede in V.le Francia, 30 - 71100 Foggia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05261

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gelofusine»

Estratto determinazione n. 80 dell'11 maggio 2005

Medicinale: GELOFUSINE.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, D-34209 Melsungen Germania.

Confezione: 4% soluzione per infusione flacone LDPE da 10x500 ml - A.I.C. n. 036615019/M (in base 10) 12XDVC (in base 32).

Confezione: 4% soluzione per infusione sacca da 20x250 ml - A.I.C. n. 036615021/M (in base 10) 12XDVF (in base 32).

Confezione: 4% soluzione per infusione sacca da 20x500 ml - A.I.C. n. 036615033/M (in base 10) 12XDVT (in base 32).

Confezione: 4% soluzione per infusione sacca da 10x1000 ml - A.I.C. n. 036615045/M (in base 10) 12XDW5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1000 ml di Gelofusine contengono:

Principi attivi:

succinilgelatina (gelatina fluida modificata) 40,0 g;

sodio cloruro 7,01 g.

Contenuto elettrolitico: sodio 154 mmol. Cloruro 120 mmol.

Caratteristiche fisico-chimiche:

peso molecolare medio ponderale (M_w; Dalton) 30.000;

peso molecolare medio numerico (M_n; Dalton) 23.200;

pH 7,4 ± 0,3;

Osmolarità 274 mOsm/l.

Eccipienti: sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: B. Braun Medical AG Route de Sorge 9, 1023 Crissier Svizzera.

Rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen Germania.

Indicazioni terapeutiche: Gelofusine viene utilizzato come sostituto colloidale del plasma nei seguenti casi:

per prevenire e trattare lo shock ipovolemico (dovuto per esempio, a sanguinamento o trauma, emorragia perioperatoria, ustioni, sepsi);

circolazione extracorporea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 4% soluzione per infusione flacone LDPE da 10x500 ml - A.I.C. n. 036615019/M (in base 10) 12XDVC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 4% soluzione per infusione sacca da 20x250 ml - A.I.C. n. 036615021/M (in base 10) 12XDVF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 4% soluzione per infusione sacca da 20x500 ml - A.I.C. n. 036615033/M (in base 10) 12XDVT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 4% soluzione per infusione sacca da 10x1000 ml - A.I.C. n. 036615045/M (in base 10) 12XDW5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05114

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amidolite»

Estratto determinazione n. 81 dell'11 maggio 2005

Medicinale: AMIDOLITE.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG - D-34209 Melsungen Germania.

Confezioni:

6% soluzione per infusione 10 flaconi di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036617013/M (in base 10) 12XGTP (in base 32);

6% soluzione per infusione 10 flaconi di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036617025/M (in base 10) 12XGU1 (in base 32);

6% soluzione per infusione 10 flaconi di polietilene da 500 ml - A.I.C. n. 036617037/M (in base 10) 12XGUF (in base 32);

6% soluzione per infusione 10 sacche di polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 036617049/M (in base 10) 12XGUT (in base 32);

6% soluzione per infusione 20 sacche di polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 036617052/M (in base 10) 12XGUW (in base 32);

6% soluzione per infusione 10 sacche di polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 036617064/M (in base 10) 12XGV8 (in base 32);

6% soluzione per infusione 20 sacche di polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 036617076/M (in base 10) 12XGVN (in base 32);

6% soluzione per infusione 10 sacche di polipropilene da 1000 ml - A.I.C. n. 036617088/M (in base 10) 12XGW0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi:

Poli (O-2 idrossietil) amido (HES) 60,0 g (sostituzione molare 0,42);

(peso molecolare medio 130,00 Da);

sodio cloruro 9,0 g;

concentrazione di elettroliti: sodio 154 mmol/l, Cloruro 154 mmol/l;

pH 4,0 - 6,5;

osmolarità teorica 309 mOsm/l;

acidità titolabile. ‹1.0 mmol/l;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: B. Braun Medical SA CH 1023 Crissier Svizzera

Controllo e rilascio: B. Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi di ipovolemia e shock.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 6% soluzione per infusione 10 flaconi di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036617013/M (in base 10) 12XGTP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 6% soluzione per infusione 10 flaconi di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036617025/M (in base 10) 12XGU1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 6% soluzione per infusione 10 flaconi di polietilene da 500 ml - A.I.C. n. 036617037/M (in base 10) 12XGUF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 6% soluzione per infusione 10 sacche di plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036617049IM (in base 10) 12XGUT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 6% soluzione per infusione 20 sacche di plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036617052/M (in base 10) 12XGUW (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 6% soluzione per infusione 10 sacche di plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036617064/M (in base 10) 12XGV8 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 6% soluzione per infusione 20 sacche di plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036617076/M (in base 10) 12XGVN (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 6% soluzione per infusione 10 sacche di plastica da 1000 ml - A.I.C. n. 036617088/M (in base 10) 12XGWO (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05122

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beriplast P»

Estratto determinazione n. 82 dell'11 maggio 2005

Medicinale: BERIPLAST P.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH 35002 Marburg Germania.

Confezioni:

0,5 ml polveri e solventi per colla di fibrina polveri (flaconi 1 e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione - A.I.C. n. 035941018/M (in base 10) 128UNU (in base 32);

1 ml polveri e solventi per colla di fibrina polveri (flaconi 1 e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione - A.I.C. n. 035941020/M (in base 10) 128UNW (in base 32);

3 ml polveri e solventi per colla di fibrina polveri (flaconi 1 e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione - A.I.C. n. 035941032/M (in base 10) 128UP8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polveri e solventi per colla di fibrina.

Composizione:

Combi-Set I: principi attivi: fibrinogeno (umano), fattore XIII della coagulazione (umano), aprotinina (bovina).

Combi-Set II: principi attivi: trombina (umana), calcio cloruro.

Combi-Set I	0,5 ml	1 ml	3 ml
Flacone 1 - concentrato di fibrinogeno: contenuto totale di sostanza secca liofilizzato)	87 mg	174 mg	522 mg
Fibrinogeno (frazione proteica del plasma umano	45 mg	90 mg	270 mg
Fattore XIII della coagulazione (frazione proteica del plasma umano)	30 U*	60 U*	180 U*

Eccipienti: albumina umana, L-arginina cloridrato, L-isoleucina, sodio cloruro, sodio citrato diidrato, sodio L-glutammato monoidrato.

Flacone 2 - soluzione di aprotinina volume	0,5 ml	1,0 ml	3,0 ml
Aprotina da polmone bovino corrispondenti a	500 KIU** 0,28 ***	1000 KIU** 0,56 ***	3000 KIU** 1,67 PEU***

Eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

* 1 unità (U) corrisponde all'attività di fattore XIII presente in 1 ml di plasma fresco citratato (pool plasmatico di donatori sani).

** KIU (Kallikrein Inactivator Unit) = Unità Inibitrici la Callicreina.

*** PEU = Ph. Eur. Unit (Unità della Farmacopea Europea) (1 PEU = 1800 KIU).

Combi-Set II	0,5 ml	1 ml	3 ml
Flacone 3 - trombina: Contenuto totale sostanza secca (liofilizzato)	3,8 mg	7,6 mg	22,8 mg
Con attività di trombina (frazione proteica di plasma umano) di	250 U.I.	500 U.I.	1500 U.I.

Eccipienti: sodio cloruro, sodio citrato diidrato.

Flacone 4 - soluzione di calcio cloruro volume	0,5 ml	1,0 ml	3,0 ml
Calcio cloruro diidrato	2,95 mg	5,9 mg	17,7 mg

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: ZLB Behring GmbH 35002 Marburg Germania.

Indicazioni terapeutiche: BERIPLAST P può essere impiegato localmente quale trattamento di supporto in tutte le discipline chirurgiche, ivi compresa l'endoscopia, al fine di conseguire:

adesione tessutale/sigillatura dei tessuti;

azione di supporto alla sutura;

emostasi.

Inoltre, può essere utilizzato per conseguire l'emostasi in caso di trattamento endoscopico dell'ulcera gastroduodenale emorragica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 0,5 ml polveri e solventi per colla di fibrina polveri (flaconi 1 e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set d ricostituzione ed applicazione - A.I.C. n. 035941018/M (in base 10) 128UNU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Confezione: 1 ml polveri e solventi per colla di fibrina polveri (flaconi 1 e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione - A.I.C. n. 035941020/M (in base 10) 128UNW(in base 32);

classe di rimborsabilità: «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Confezione: 3 ml polveri e solventi per colla di fibrina polveri (flaconi i e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione - A.I.C. n. 035941032/M (in base 10) 128UP8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05123

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 3 marzo 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante: «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, concernente il Nuovo Piano Nazionale Vaccini 2005-2007.». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 2005).

Nell'allegato *A* alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 6, prima colonna, nel terzo capoverso del Sommario, al secondo rigo, dove è scritto: «...in *moda* sostanziale...», leggasi: «... in *modo* sostanziale...»;

alla pag. 30, prima colonna, all'Appendice 1, dopo la tabella relativa all'«Intervallo minimo fra le dosi», sono riportati i seguenti periodi:

«1. La sistematica identificazione dei soggetti inadempienti va eseguita al 3°, 6° e 12-14° anno

APPENDICE 3

STANDARD DI QUALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI IMMUNIZZAZIONE

Premessa.

I paragrafi di seguito riportati hanno un'impostazione di carattere generale e vogliono suggerire criteri organizzativo-operativi che le Regioni e PP.AA. possono modulare ed adattare alle proprie realtà territoriali.

Il contenuto di questa Appendice. pur non volendo essere intrusivo o in contrasto con le competenze regionali, è dettato dall'opportunità di fornire indicazioni, in base all'evidenza di una disomogenea realtà nazionale in tale ambito, per richiamare l'attenzione sui criteri di qualità che devono indiscutibilmente caratterizzare anche le attività di immunizzazione svolte nella Aziende USL, e che non sempre sono adeguatamente considerati.

Si invita pertanto a voler considerare questa Appendice come un possibile modello standard cui ispirarsi per accrescere, o consolidare, se già buona, la qualità delle attività di immunizzazione.

1. Garantire un servizio di qualità.

La qualità nell'attività vaccinale.

Il PNV definisce, pur in modo non analitico, i criteri minimi per l'esercizio dell'attività vaccinale, in ambito pubblico e privato, in ordine a:

- Strutture ed attrezzature;
- Organizzazione: protocolli operativi (buona pratica, controindicazioni, igiene delle mani, ...), gestione emergenze, registrazione e tutela della privacy;
- Requisiti professionali e relative responsabilità.

Ciascuna regione, nell'ambito dei criteri di cui sopra, definisce, nel quadro di processi di accreditamento dei servizi sanitari regionali, eventuali caratteristiche aggiuntive, nonché le linee organizzative di carattere generale, tra cui:

- Modalità di informazione ed educazione sanitaria, compresa la definizione di campagne informative su scala regionale;
- Criteri per la formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di vaccinazione;
- Strategie per aumentare l'adesione alle vaccinazioni;
- Modalità di erogazione per le vaccinazioni al di fuori dei calendari vaccinali promossi (es.: profilassi internazionale, vaccinazioni in ambito lavorativo, vaccinazioni per la protezione individuale ...).

La qualità di un servizio vaccinale è un fattore importante in quanto condiziona l'effettivo raggiungimento degli obiettivi inerenti la sua «mission» e cioè i livelli di copertura ottimali per un adeguato controllo delle malattie bersaglio. Fino ad oggi la qualità è stata poco considerata nei servizi vaccinali anche perché il vincolo dell'obbligatorietà ha rappresentato una sorta di freno per l'avvio di processi di miglioramento. La qualità nei servizi vaccinali va definita sotto quattro dimensioni:

- strutturale;
- organizzativa;
- professionale;
- relazionale.

La dimensione strutturale.

Riguarda la qualità delle strutture dove viene espletata l'attività vaccinale, siano esse entro i servizi pubblici oppure entro i servizi privati/convenzionati coinvolti nella strategia vaccinale locale. Ogni struttura va sottoposta ad un procedimento di certificazione e di accreditamento in relazione agli aspetti normativi nazionali e regionali, tenendo conto anche delle raccomandazioni delle società scientifiche.

La dimensione organizzativa.

Riguarda i processi operativi inerenti le varie fasi dell'attività vaccinale che dovrebbero essere coerenti con quanto indicato nel capitolo sulle azioni efficaci, evidence-based, per migliorare le coperture vaccinali.

La dimensione professionale.

Riguarda le conoscenze e le competenze tecnico professionali di tutti gli attori coinvolti nelle attività vaccinali. Tali conoscenze e competenze vanno continuamente aggiornate sia all'interno della routine operativa che attraverso corsi di formazione e/o aggiornamento formali. L'istituto dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) dovrebbe costituire il riferimento normativo per garantire in modo equo, per tutti gli operatori, l'accesso alle fonti informative e documentali aggiornate e validate scientificamente.

La dimensione relazionale.

Riguarda la capacità di interagire in modo efficace ed empatico con la popolazione e rappresenta oggi un fattore fondamentale per garantire il passaggio delle informazioni e favorire l'empowerment del cittadino. La capacità di comunicare, fattore in genere trascurato e poco presidiato nei *curricula* formativi pre e post-laurea, dovrebbe essere massimizzata.

I primi standard operativi globali proposti per i servizi vaccinali sono quelli del National Vaccine Advisory Committee degli Stati Uniti d'America, nell'aprile 1992 e approvati dal United States Public Health Service, maggio 1992, sottoscritte dall'American Academy of Pediatrics, maggio 1992 e raccolte in *Standards for Pediatric Immunization Practices*, GA: Centers for Disease Control and Prevention: 1993. US Dept of Health and Human Services. Red Book - ed. ital. - 584-590.

Sulla base di queste raccomandazioni sono stati definiti, adattandoli al contesto nazionale, gli standard illustrati nell'appendice 3. Tali standards dovrebbero essere seguiti da qualunque struttura che ha in carico la somministrazione di vaccini.

2. Ruoli e responsabilità.

Nella definizione e realizzazione di un programma nazionale di immunizzazione esistono diversi livelli di responsabilità e solo dalla loro ottimale integrazione potranno scaturire risultati positivi in termini di funzionamento dei servizi, interazione con la popolazione ed impatto sull'incidenza delle malattie infettive oggetto del presente Piano.

In relazione alle differenti funzioni che entrano in gioco nell'attuazione di un Piano Nazionale Vaccini, possono essere individuati differenti interpreti e relativi ruoli e responsabilità.

Le funzioni.

- **Funzione programmatoria:** comporta la definizione delle strategie e priorità. relativamente ai calendari vaccinali, alle modalità di raccolta dei dati, ai criteri strutturali ed organizzativi dell'attività vaccinale.
  - **Livello nazionale:**
    - definisce le strategie vaccinali, individuando gli obiettivi di eradicazione (protezione collettiva) e quelli minimi per la protezione individuale (es. soggetti con patologie di base);
    - definisce il calendario vaccinale dell'infanzia e dell'adulto o di particolari categorie a rischio;
    - stabilisce il sistema ed il flusso informativo per i dati di copertura vaccinale, di reazioni avverse e di malattia infettiva;
  - **Livello regionale:**
    - definisce programmi vaccinali di protezione collettiva aggiuntivi rispetto al calendario nazionale, in relazione alle proprie specifiche situazioni epidemiologiche;
    - definisce le strategie vaccinali relativamente alla protezione individuale, individuando le situazioni di rischio per le quali prevedere specifici calendari vaccinali;
    - stabilisce requisiti aggiuntivi di autorizzazione ed acereditamento dei centri di vaccinazione e le modalità organizzative di carattere generale dell'attività vaccinale;
  - **Livello locale:** organizza l'attività vaccinale sulla base degli elementi programmatori sopra individuati.
- **Funzione attuativa:**
  - **Livello regionale:**
    - pianifica l'applicazione dei calendari vaccinali e la realizzazione di campagne/interventi specifici;
    - delinea i criteri organizzativi di carattere generale, anche con riferimento al coinvolgimento dei medici di assistenza primaria e di assistenza specialistica;
  - **Livello locale:**
    - pianifica ed attua gli interventi previsti, in base alle peculiarità locali ed al modello organizzativo presente;
    - organizza l'attività vaccinale, coordinandosi con le figure professionali coinvolte.
- **Funzione valutativa.**
  - Livello nazionale:
    - promuove ed effettua valutazioni epidemiologiche sull'incidenza delle malattie suscettibili di vaccinazione e non (in relazione a possibile futura disponibilità di preparati);
    - elabora i dati di copertura vaccinale. definendo criteri di raccolta dei dati ed indicatori;
    - conduce specifici studi per il confronto tra dati di malattia e di copertura.
  - **Livello regionale:**
    - evidenzia le aree da sottoporre a maggiore approfondimento, nell'ambito del proprio sistema di sorveglianza delle malattie infettive;
    - valuta l'efficacia dei programmi vaccinali attivati (in termini di riduzione di casi di malattia, dell'ospedalizzazione, della mortalità);
    - gestisce il sistema di rilevazione delle reazioni avverse.
  - **Livello locale:** rileva e monitora in tempo reale le coperture vaccinali, individuando le aree di debolezza e, nel caso, conducendo specifici studi di valutazione sulle motivazioni;

Le responsabilità.

Livello nazionale: il ruolo dello Stato.

Allo Stato, attraverso i suoi organi centrali, nella fattispecie il Ministero della salute, supportato per quanto di competenza dal Consiglio Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Commissione Ministeriale Vaccini, compete la definizione del calendario vaccinale, la definizione dei criteri generali circa l'organizzazione delle attività vaccinali, la definizione delle priorità e degli obiettivi di salute da raggiungere, la definizione dei criteri di raccolta dati per la valutazione delle coperture vaccinali, per le notifiche di malattia infettiva e per le reazioni avverse potenzialmente attribuibili a vaccino, la definizione dei criteri strutturali ed operativi minimi per assicurare in tutto il territorio un servizio di qualità. Compete inoltre allo Stato l'elaborazione centralizzata dei dati sulle coperture vaccinali, sulle reazioni avverse potenzialmente attribuibili a vaccino, sulle notifiche di malattia infettiva.

Livello regionale.

Le Regioni e Province Autonome concorderanno con lo Stato i principi ed i criteri del Piano nazionale vaccini nel contesto della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ferma restando l'autonomia delle Regioni e delle Province autonome, ribadita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, queste dovranno, tenuto conto delle specifiche esigenze programmatorie e delle specifiche situazioni epidemiologiche ed organizzative, agevolare il raggiungimento degli obiettivi del presente piano a livello locale, attraverso linee di indirizzo e normative alle AUSL. Le regioni e province autonome potranno stabilire criteri aggiuntivi in merito al calendario vaccinale e criteri aggiuntivi di autorizzazione ed accreditamento dei servizi vaccinali. Le Regioni e le Province Autonome definiscono le strategie inerenti la promozione delle vaccinazioni e gli standard di formazione/aggiornamento del personale sanitario.

Il livello regionale e delle province autonome cura altresì la raccolta e l'elaborazione, dalle singole AUSL di pertinenza, dei dati sulle coperture vaccinali, sulle reazioni avverse potenzialmente attribuibili a vaccino, sulle notifiche di malattia infettiva in base al flussi informativi aziendali.

Livello locale.

Il ruolo delle AUSL.

Le AUSL rappresentano la struttura operativa che consente, a livello locale, la pratica realizzazione degli obiettivi del presente piano. Pur a fronte delle diversità organizzative esistenti nelle diverse realtà, la struttura che pianifica, organizza e valuta l'attività vaccinale va individuata unicamente nel Dipartimento di prevenzione, anche se la somministrazione dei vaccini può essere effettuata anche da operatori di altre strutture sanitarie (Dipartimento Materno Infantile, MMG, PLS) in base alle diverse realtà locali.

Il Dipartimento di prevenzione, di cui sono strumenti essenziali l'anagrafe vaccinale di AUSL e la struttura per la raccolta delle notifiche e la sorveglianza attiva delle malattie infettive (vedi paragrafo II-3 e appendice 5) ha la responsabilità di garantire a livello di tutta la AUSL il raggiungimento degli obiettivi specifici della programmazione nazionale e regionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale, dal Piano Nazionale Vaccini e dalla pianificazione regionale.

Il Dipartimento di prevenzione organizza anche l'attività di somministrazione di vaccini sia direttamente con personale medico, infermieristico ed amministrativo della ASL sia, all'occorrenza, avvalendosi di altre figure sanitarie operanti nei Distretti ed in particolare dei Pediatri di Libera scelta e dei Medici di Medicina Generale.

In particolare, il Dipartimento di prevenzione è chiamato a presidiare operativamente le seguenti aree prioritarie:

1) la promozione dell'adesione consapevole alle vaccinazioni;

2) l'offerta attiva e gratuita dei vaccini previsti dal calendario;

3) la conduzione di un'attività sistematica di recupero dei non vaccinati (catch up) e di riproposta periodica della vaccinazione (follow up), secondo le indicazioni del calendario vaccinale;

4) il miglioramento della capacità di raggiungere le persone ad alto rischio, per condizione sociale, culturale o lavorativa, cui offrire le vaccinazioni necessarie, per esempio bambini immigrati di cui non è certo lo stato vaccinale [3], adulti mai vaccinati per tetano, donne in età fertile suscettibili alla rosolia, soggetti che appartengono a gruppi ad elevato rischio per malattia pneumococcica, personale sanitario per la vaccinazione contro l'influenza;

5) la gestione delle coperture vaccinali e delle segnalazioni delle malattie infettive:

6) la sorveglianza degli eventi avversi «potenzialmente attribuibili» a vaccino;

7) la gestione dei carichi vaccinali con particolare riguardo alla gestione degli eventi critici (carenza di prodotti, segnalazione di non conformità, etc.);

8) la valutazione dell'efficacia dei programmi vaccinali in termini di protezione della malattia, di riduzione delle complicanze e delle morti.

Per svolgere i compiti suddetti i Dipartimenti di prevenzione possono strutturare il proprio servizio vaccinazione in modo differente in rapporto al contesto organizzativo locale e nel rispetto delle indicazioni regionali.

È comunque raccomandabile, allo scopo di assicurare un efficace lavoro di rete, che vengano coinvolte attivamente sia altri Servizi dell'AUSL e dei Distretti sia altre figure sanitarie di rilevante importanza per il ruolo esercitato. Si fa riferimento, in particolare, al pediatra di libera scelta, al medico di medicina generale ed al medico specialista, ospedaliero ed ambulatoriale.

Le AUSL hanno infatti discrezionalità, nell'ambito degli accordi di categoria, e nel rispetto del principio dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, di coinvolgere ed incentivare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta al fine di assicurare la massima diffusione dell'informazione ed educazione sanitaria, e la massima copertura vaccinale. Numerose esperienze locali di coinvolgimento nell'attività vaccinale del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale hanno consentito di registrare notevoli risultati operativi, positivi anche sul piano del rapporto costo/beneficio.

Il ruolo del pediatra di libera scelta, del medico di medicina generale, e del medico specialista ambulatoriale e ospedaliero.

Il pediatra di libera scelta (PLS) adempie ad una funzione di tutela globale della salute del bambino (decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 28 luglio 2000). Considerando che è ampiamente dimostrato come il comportamento e l'atteggiamento dei PLS influenzino in modo rilevante le scelte sanitarie della famiglia e del bambino in ordine alle vaccinazioni, dovrebbe essere promosso ed incentivato il loro ruolo nelle azioni di «*counselling*». A questo proposito va considerato che il MP ha la possibilità di contattare la famiglia ed il bambino ben prima dell'invito alla prima seduta vaccinale, attraverso i bilanci di salute del primo anno di vita. Il bambino, attraverso gli stessi bilanci di salute, sarà seguito dal PLS, fino all'adolescenza. Il suo ruolo è pertanto cruciale sia nei favorire un primo accesso consapevole alle vaccinazioni, sia nel mantenerlo tale nel corso dello sviluppo psico-fisico e nel favorirne l'adesione in età adulta.

Al pari del MP, anche al medico di medicina generale (MMG) è affidata la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito, che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000). Il ruolo del MMG, nelle azioni di *«counselling»*, per le vaccinazioni dell'adulto, in particolare per la vaccinazione antinfluenzale e per i richiami delle vaccinazioni in età adulta, va promosso ed incentivato, sia in un contesto di attività ambulatoriale che domiciliare.

Il medico specialista ambulatoriale e ospedaliero (MS), che direttamente si rapporta con la patologia correlata alle malattie infettive (cliniche ed unità operative di pediatria, cliniche ed unità operative di malattie infettive e medicina interna), è un'ulteriore risorsa nella strategia vaccinale che può essere messa a profitto, sia in ordine a consulenze «pre» vaccinali che in occasioni di consulenze per la valutazione e/o la gestione di eventi avversi «potenzialmente collegabili alla vaccinazione», o per l'effettuazione della vaccinazione in «situazioni protette».

La tabella n. 7 illustra le possibili azioni che potrebbero svolgere medico pediatra, medico di medicina generale e medico specialista nel quadro dell'attività vaccinale di distretto, ed in un'ottica di attività di rete.

Tabella 7 — Spettro delle possibili azioni da affidare ai pediatri di libera scelta (PLS), medici di medicina generale (MMG), medici specialisti ambulatoriale e ospedaliero (MS).

Azione	PLS	MMG	MS
Prendere in carico il neonato e sorvegliare il suo stato di salute attraverso i periodici bilanci di salute	Si		
Valorizzare il dato anamnestico del soggetto candidato alla vaccinazione ai fini dell'approccio al programma vaccinale con particolare riguardo all'individuazione di controindicazioni vere/false, relative/assolute alle vaccinazioni	Si	Si	Si
Promuovere il consenso informato da parte della famiglia alle vaccinazioni fornendo tutte le informazioni necessarie in stretta integrazione con la strategia prevista dall'AUSL	Si	Si	Si
Concorrere a ridurre i ritardi della somministrazione della prima dose dei singoli cicli vaccinali	Si	Si	Si
Contattare e sensibilizzare i «soggetti difficili da raggiungere» in stretta integrazione con i criteri operativi dei servizi vaccinali	Si	Si	Si
Raccogliere le informazioni e notificare i casi potenziali di reazioni avverse alle vaccinazioni	Si	Si	Si
Notificare i casi di malattia infettiva Si	Si	Si	
Controllare lo stato vaccinale vaccino-specifico per determinate categorie di soggetti, in occasione delle visite ambulatoriali/domiciliari: sportivi (antitetanica), operatori sanitari (antitetanica, antiepatite B, antinfluenzale), soggetti a rischio professionale (antiepatite B, antiepatite A), anziani (antinfluenzale, antitetanica), viaggiatori (secondo le aree di destinazione), soggetti con patologia cronica (antinfluenzale), immigrati.		Si	Si
Somministrare le vaccinazioni dell'infanzia al fine di aumentare il livello di copertura assicurabile direttamente dai servizi pubblici	Si		
Somministrare le vaccinazioni raccomandate nell'adulto e nell'anziano (antinfluenzale) a domicilio o in ambulatorio oppure in residenza protetta al fine di aumentare il livello di copertura assicurabile direttamente dai servizi pubblici		Si	
Somministrare le vaccinazioni in situazioni protette		Si	
Assicurare ai servizi vaccinali eventuali attività di consulenza prevaccinale per i casi dubbi o problematici e di consulenza post-vaccinale (per valutare la reale occorrenza di una reazione avversa, oppure per valutare la possibilità di ripresa/continuazione delle somministrazioni)	Si		Si

[3] vedi in proposito la circolare n. 80.8 del 23 marzo 1993.

Allo scopo di accreditare i PLS MMG e MS per la partecipazione alle azioni previste dalla strategia vaccinale a livello locale è fondamentale che siano verificati i seguenti requisiti:

□ conoscenza dell'organizzazione e delle modalità operative del servizio vaccinale del proprio ambito territoriale allo scopo di consigliare opportunamente gli utenti;

□ conoscenza del calendario vaccinale adottato nel proprio ambito territoriale per fornire indicazioni coerenti alle strategie proposte dai servizi vaccinali;

□ conoscenza degli obiettivi vaccinali definiti in sede internazionale e a livello nazionale ed applicati nella propria AUSL in base alle indicazioni delle Leggi Regionali e delle province autonome;

□ condivisione delle stesse modalità formative e di aggiornamento periodico degli operatori del servizio vaccinale pubblico, anche per l'acquisizione di comuni modalità operative e di approccio alla popolazione;

□ conoscenza delle procedure attinenti l'attività di sorveglianza delle malattie infettive e delle reazioni avverse (modalità e tipologia del rilevamento, strumenti di rilevamento e di trasmissione delle informazioni, referenti destinatari della trasmissione).

È inoltre necessario che ogni PLS, MMG ed MS coinvolto nelle attività previste dalle strategie vaccinali, ed eventualmente nella somministrazione delle vaccinazioni, operi presso strutture e secondo procedure che soddisfino i requisiti di qualità.».

- ed ancora, alla pag. 37, all'Appendice 5, nel secondo riquadro di sinistra dell'organigramma, dove è scritto: «Medico», leggasi: «Medico specialista/ospedaliero»;

- ed infine, a chiusura del documento, alla pag. 52, seconda colonna, si intende riportato il seguente allegato B:

«CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PROPOSTA DI ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE E I PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, CONCERNENTE IL NUOVO PIANO NAZIONALE VACCINI

Punto 16a) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 marzo 2005, esaminando la proposta di Accordo nel testo definito nella riunione tecnica mista del 25 febbraio u.s., propone i seguenti emendamenti:

a pagina 45, dopo il titolo «Vaccinazioni di adolescenti sani e suscettibili» ripristinare il seguente testo:

«La vaccinazione degli adolescenti può essere proposta, una volta che adeguati programmi di vaccinazione siano stati condotti per assicurare la protezione delle persone ad alto rischio»;

a pagina 51, dopo le parole «della vaccinazione estesa» ripristinare il seguente testo:

«La vaccinazione degli adolescenti sarà proposta una volta che adeguati programmi di vaccinazione siano stati condotti per assicurare la protezione delle persone ad alto rischio».

Roma, 3 marzo 2005».»

05A04966

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501120/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00